SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 161° - Numero 179

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 17 luglio 2020** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 giugno 2020.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del Comune di Cerignola.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 14 ottobre 2019, registrato alla Corte dei conti in data 23 ottobre 2019, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono stati disposti lo scioglimento del consiglio comunale di Cerignola (Foggia) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria composta dal prefetto a riposo dott. Umberto Postiglione, dal viceprefetto a riposo dott.ssa Adriana Sabato e dal dirigente di II fascia - Area I dott. Michele Albertini;

Considerato che, a seguito delle dimissioni dall'incarico rassegnate dal dott. Umberto Postiglione, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione in seno alla predetta commissione straordinaria;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 giugno 2020;

Decreta:

Il dott. Vincenzo Cardellicchio - prefetto a riposo - è nominato componente della commissione straordinaria per la gestione del Comune di Cerignola (Foggia) in sostituzione del dott. Umberto Postiglione.

Dato a Roma, addì 12 giugno 2020

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 2020
Ministero dell'interno, foglio n. 1796

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 ottobre 2019, registrato alla Corte dei conti in data 23 ottobre 2019, il consiglio comunale di Cerignola (Foggia) è stato sciolto ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed è stata nominata una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal prefetto a riposo dott. Umberto Postiglione, dal viceprefetto a riposo dott.ssa Adriana Sabato e dal dirigente di II fascia - Area I dott. Michele Albertini.

A seguito delle dimissioni dall'incarico rassegnate dal dott. Umberto Postiglione, si rende necessario provvedere alla nomina di un nuovo componente della suddetta commissione straordinaria.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla nomina del dott. Vincenzo Cardellicchio quale componente della commissione straordinaria per la gestione del Comune di Cerignola (Foggia), in sostituzione del dott. Umberto Postiglione.

Roma, 8 giugno 2020

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE

20A03659

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 2020.

Scioglimento del consiglio comunale di Cossignano e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Cossignano (Ascoli Piceno);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da sette consiglieri su dieci assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cossignano (Ascoli Piceno) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe Dinardo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 19 giugno 2020

MATTARELLA

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*
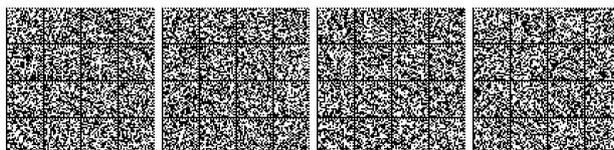
ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Cossignano (Ascoli Piceno), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019 e composto dal sindaco e da dieci consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 9 maggio 2020, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Ascoli Piceno ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7 del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento dell'11 maggio 2020.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cossignano (Ascoli Piceno) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giuseppe Dinardo, in servizio presso la Prefettura di Ascoli Piceno.

Roma, 26 maggio 2020

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE

20A03658

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 2020.

Nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune di San Lucido.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 21 maggio 2019, con il quale, ai sensi dell'art. 53, comma 1, e dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale di San Lucido (Cosenza) è stato sciolto per decesso del sindaco;

Considerato che in tale fattispecie, ai sensi della normativa vigente, il consiglio comunale e la giunta rimangono in carica sino all'elezione dei nuovi organi;

Considerato che, a causa delle sopravvenute dimissioni rassegnate in tempi diversi da sette consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che si rende necessario, ad integrazione di quanto disposto con il predetto decreto del 21 maggio 2019, nominare un commissario straordinario, così come previsto dall'art. 141, comma 3, del citato decreto legislativo n. 267/2000;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Roberto Micucci è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune di San Lucido (Cosenza) fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 25 giugno 2020

MATTARELLA

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con decreto del Presidente della Repubblica, datato 21 maggio 2019, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di San Lucido (Cosenza), ai sensi dell'art. 53, comma 1, e dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a causa del decesso del sindaco.

In tale fattispecie, in base alla normativa vigente, il consiglio e la giunta rimangono in carica sino all'elezione dei nuovi organi.

In conseguenza delle dimissioni rassegnate dal vicesindaco, il prefetto di Cosenza, in data 25 febbraio 2020, ha nominato un commissario prefettizio ai sensi dell'art. 19 del testo unico n. 383 del 1934, con i poteri di sindaco e giunta.

Successivamente, per effetto delle dimissioni rassegnate in tempi diversi da sette consiglieri, il consiglio comunale si è ridotto a cinque componenti, determinando l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo impossibilitato, per mancanza del quorum legale, ad assumere alcuna delibera.

La situazione costituisce un grave pregiudizio per l'ente, in quanto a seguito delle dimissioni della metà più uno dei consiglieri non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima compatibile con il mantenimento in vita della rappresentanza elettiva.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo alla nomina di un commissario straordinario, ai sensi dell'art. 141, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede, ad integrazione di quanto disposto con il predetto decreto del 21 maggio 2019, alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del Comune di San Lucido (Cosenza) nella persona del dott. Roberto Micucci, in servizio presso la Prefettura di Cosenza.

Roma, 19 giugno 2020

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE

20A03660

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 2020.

Nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune di Pagani.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 19 dicembre 2019, con il quale, ai sensi dell'art. 53, comma 1 e dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale di Pagani (Salerno) è stato sciolto per decadenza del sindaco;
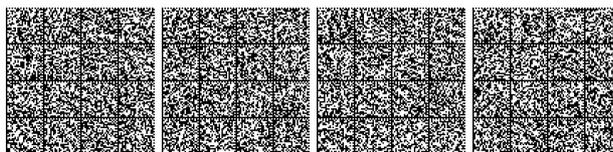
Visto che in tale fattispecie, ai sensi della normativa vigente, il consiglio comunale e la giunta rimangono in carica sino all'elezione dei nuovi organi;

Considerato che a causa della mancata approvazione del rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario del 2018, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi e che, ai sensi dell'art. 141, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, occorre nominare un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente;

Ritenuto, pertanto, che si rende necessario, ad integrazione di quanto disposto con il predetto decreto del 19 dicembre 2019, nominare il commissario straordinario, così come previsto dall'art. 141, comma 3, del citato decreto legislativo n. 267/2000;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Vincenzo Amendola è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune di Pagani (Salerno) fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 25 giugno 2020

MATTARELLA

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con decreto del Presidente della Repubblica, datato 19 dicembre 2019, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Pagani (Salerno), ai sensi dell'art. 53, comma 1 e dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a causa della decadenza del sindaco.

In tale fattispecie, in base alla normativa vigente, il consiglio e la giunta rimangono in carica sino all'elezione dei nuovi organi e le funzioni del sindaco sono esercitate dal vicesindaco.

In conseguenza delle dimissioni rassegnate dal vicesindaco, il prefetto di Salerno in data 11 marzo 2020 ha nominato un commissario prefettizio ai sensi dell'art. 19 del testo unico n. 383 del 1934, con i poteri di sindaco e giunta.

La situazione si è ulteriormente aggravata a causa della mancata approvazione, nei termini di legge, del rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2018.

Decorso infruttuosamente il termine assegnato il prefetto di Salerno, con provvedimento del 28 maggio 2020 ha nominato un commissario *ad acta* per l'adozione dell'atto sopraindicato.

Venutasi a creare una situazione di grave pregiudizio per l'ente, a causa della decadenza del sindaco e della mancata approvazione del rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2018, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo alla nomina di un commissario straordinario, ai sensi dell'art. 141, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede, ad integrazione di quanto disposto con il predetto decreto del 19 dicembre 2019, alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del Comune di Pagani (Salerno) nella persona del dott. Vincenzo Amendola, in servizio presso la Prefettura di Salerno.

Roma, 19 giugno 2020

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE

20A03661

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 17 giugno 2020.

Designazione di tre Zone speciali di conservazione della regione biogeografica continentali insistenti nel territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Vista la direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 97, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2019, n. 138;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 3 settembre 2002, recante «Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 24 settembre 2002;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007, recante «Rete Natura 2000. Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 6 novembre 2007, e successive modificazioni;
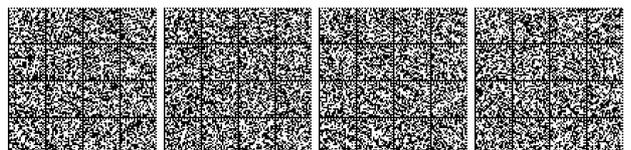
Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea del 28 novembre 2019, che adotta il tredicesimo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale (EU) 2020/97;

Visto l'aggiornamento dei contenuti della banca dati Natura 2000, trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione generale per il patrimonio naturalistico, con lettera prot. 27414 del 20 aprile 2020 alla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, per il successivo inoltro alla Commissione europea, Direzione generale ambiente;

Vista la comunicazione della Commissione europea del 3 maggio 2011 denominata «La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: una Strategia europea per la biodiversità verso il 2020»;

Vista la nota della Commissione europea del 14 maggio 2012, relativa alla designazione delle Zone speciali di conservazione, trasmessa dalla Direzione generale ambiente con lettera prot. ENV/PB//SL/MOB/flAres 707955 del 13 giugno 2012;

Vista la nota della Commissione europea del 23 novembre 2012, relativa alla definizione degli obiettivi di conservazione per i siti Natura 2000, trasmessa dalla Direzione generale ambiente con lettera prot. ENV B.3 SL/FK/esAres (2013) 306477 dell'8 marzo 2013;

Vista la Strategia nazionale per la biodiversità, predisposta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'art. 6 della Convenzione sulla diversità biologica adottata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e ratificata dall'Italia con la legge 14 febbraio 1994, n. 124, sulla quale la Conferenza Stato-regioni ha sancito l'intesa il 7 ottobre 2010;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute, del 22 gennaio 2014, di adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute, del 10 marzo 2015, con il quale, in attuazione del paragrafo A.5.1 del sopra citato Piano di azione nazionale, sono state emanate le «Linee guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette»;

Visto il decreto ministeriale del 26 maggio 2009 di approvazione del regolamento di esecuzione e di organizzazione dell'area marina protetta di Miramare;

Vista la deliberazione della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia del 4 ottobre 2019, n. 1701 con cui si approvano gli obiettivi e le misure di conservazione per tre siti marini;

Vista la deliberazione della giunta regionale 17 aprile 2020, n. 581 che dispone la sostituzione dell'allegato 4 della predetta DGR 1701/2019;

Vista la nota prot. 2020/03 del 10 gennaio 2020 del soggetto gestore dell'area marina protetta Miramare con cui si approvano gli obiettivi e le misure di conservazione individuati dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e si impegna a integrarli negli strumenti di pianificazione e regolamentazione dell'area marina;

Considerato che i criteri minimi uniformi di cui all'art. 2, comma 4, del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 si applicano a tutte le Zone speciali di conservazione;

Considerato che, ferme restando le misure di conservazione individuate con i sopra citati atti, dette misure possono all'occorrenza essere ulteriormente integrate, entro sei mesi dalla data del presente decreto, con altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali;

Considerato che la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, entro sei mesi dalla data di emanazione del presente decreto, comunicherà al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il soggetto affidatario della gestione di ciascuna delle ZSC designate per i siti, o loro porzioni, non ricadenti all'interno di aree protette nazionali;

Considerata la necessità di assicurare l'allineamento fra le misure di conservazione e la banca dati Natura 2000, mediante una verifica da effettuarsi da parte della Regione e degli enti gestori delle aree naturali protette di rilievo nazionale, per le parti delle ZSC ricadenti all'interno del territorio di competenza, entro sei mesi dalla data del presente decreto;

Considerato che sulla base del monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli *habitat* di interesse comunitario potranno essere definite integrazioni o modifiche alle misure di conservazione, secondo la procedura di cui all'art. 2, comma 1, del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007;

Ritenuto di provvedere, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, alla designazione quali «Zone speciali di conservazione» di 3 siti di importanza comunitaria della regione biogeografica continentale insistenti nel territorio della Regione Autonoma del Friuli-Venezia Giulia;

Vista l'intesa sul presente decreto espressa dalla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia con delibera della giunta regionale del 29 maggio 2020, n. 795;

Decreta:

Art. 1.

Designazione delle ZSC

1. Sono designati quali Zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica continentale tre (3) siti insistenti nel territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, già proposti alla Commissione europea qua-

li Siti di importanza comunitaria (SIC) ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, della direttiva n. 92/43/CEE, come da allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto.
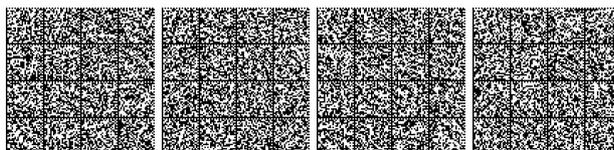
2. La cartografia e i tipi di *habitat* naturali e delle specie di fauna e flora selvatica per i quali le ZSC di cui al comma 1 sono designate, sono quelli comunicati alla Commissione europea, secondo il formulario standard dalla stessa predisposto, relativamente agli omonimi SIC con lettera della Direzione generale per il patrimonio naturalistico, prot. 27414 del 20 aprile 2020. Tale documentazione è pubblicata, a seguito dell'emanazione del presente decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare www.minambiente.it nell'apposita sezione relativa alle ZSC designate. Le eventuali modifiche sono apportate nel rispetto delle procedure europee e sono riportate in detta sezione.

Art. 2.

Obiettivi e misure di conservazione

1. Gli obiettivi e le misure di conservazione generali e sito-specifiche, conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di *habitat* naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 presenti nei siti, nonché le misure necessarie per evitare il degrado degli *habitat* naturali e degli *habitat* di specie e la perturbazione delle specie per cui le zone sono designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, relative alle ZSC di cui al precedente articolo, sono quelli riportati nella tabella di cui all'allegato 1, già operativi.

2. Lo stralcio degli atti di cui al comma 1 relativo agli obiettivi e alle misure di conservazione, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, è pubblicato, a seguito dell'approvazione del presente decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'apposita sezione relativa alle ZSC designate.

3. Gli obiettivi e le misure di conservazione di cui al comma 1 e le eventuali successive modifiche ed integrazioni, per le ZSC e per le loro porzioni ricadenti all'interno di aree naturali protette di rilievo nazionale, integrano le misure di salvaguardia e gli strumenti di regolamentazione e pianificazione esistenti, nelle more del loro aggiornamento.

4. Le misure di conservazione di cui al comma 1 possono essere integrate e coordinate, entro sei mesi dalla data del presente decreto, prevedendo l'integrazione con altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali. Entro il medesimo termine la Regione provvede ad assicurare l'allineamento tra le misure di conservazione e la banca dati Natura 2000. Per le parti della ZSC ricadenti all'interno del territorio dell'area naturale protetta di rilievo nazionale, tale allineamento è assicurato in accordo l'ente gestore.

5. Le integrazioni di cui al comma 4, così come le eventuali modifiche alle misure di conservazione che si rendessero necessarie sulla base di evidenze scientifiche, anche a seguito delle risultanze delle azioni di monitoraggio, sono approvate dalla Regione Friuli-Venezia Giulia. Per le ZSC e per le loro porzioni ricadenti all'intento di aree naturali protette di rilievo nazionale sono approvate dall'ente gestore secondo l'*iter* amministrativo previsto dalle norme di riferimento e comunicate entro i trenta giorni successivi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

6. Alle ZSC di cui al presente decreto si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

Art. 3.

Soggetto gestore

1. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, entro sei mesi dalla data del presente decreto, comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il soggetto affidatario della gestione di ciascuna ZSC per le parti esterne alle aree naturali protette di rilievo nazionale.

2. Per le ZSC, o per le loro porzioni ricadenti all'interno di aree naturali protette di rilievo nazionale, la gestione rimane affidata agli enti gestori di queste ultime.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 giugno 2020

Il Ministro: COSTA

ALLEGATO *1*

(art. 1, comma 1)

Tipo sito	Codice	Denominazione	Area (Ha)	Atti di approvazione degli obiettivi e delle misure di conservazione
B	IT3330008	Relitti di Posidonia presso Grado	0,97	DGR n. 1701 del 4 ottobre 2019 come modificata dalla DGR n. 581 del 17 aprile 2020
B	IT3330009	Trezze San Pietro e Bardelli	2380	
B	IT3340007	Area marina di Miramare	25	DM 26 maggio 2009 e DGR n. 1701 del 4 ottobre 2019 come modificata dalla DGR n. 581 del 17 aprile 2020

20A03718
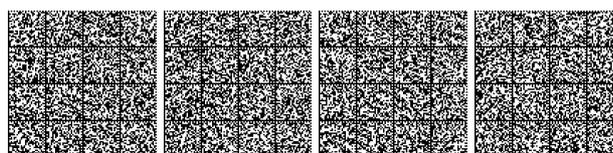
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 29 giugno 2020.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 36318 del 12 maggio 2020, che ha disposto per il 14 maggio 2020 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 36318 del 12 maggio 2020 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa alla suddetta emissione di buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 maggio 2020, il rendimento medio ponderato dei buoni a 365 giorni è risultato pari a 0,248%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,749.

Il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari rispettivamente a -0,248% e a 1,244%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 giugno 2020

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

20A03913

DECRETO 13 luglio 2020.

Modifica del decreto 28 novembre 2019 - Determinazione del costo globale massimo per le operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, recante disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.

Visto, in particolare, l'art. 22, comma 2, del predetto decreto-legge, il quale prevede che il Ministro del Tesoro determina periodicamente, con proprio decreto, le condizioni massime o altre modalità applicabili ai mutui da concedere agli enti locali territoriali, al fine di ottenere uniformità di trattamento;

Visto il decreto del 28 novembre 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 7 dicembre 2019, con cui sono state fissate le condizioni massime applicabili ai mutui suindicati, stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto medesimo;

Ritenuta l'opportunità di modificare le condizioni di cui al predetto decreto ministeriale del 28 novembre 2019, fissando nuovi livelli massimi più rappresentativi dei livelli di mercato;

Decreta:

Art. 1.

1. I mutui contratti, ai sensi dell'art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, dagli enti locali di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico sull'ordinamento degli enti locali), sono regolati a tasso fisso o a tasso variabile.

Art. 2.

1. Il costo globale annuo massimo applicabile alle operazioni, di cui all'art. 1, regolate a tasso fisso, è determinato nelle seguenti misure, in relazione alla durata delle operazioni medesime:

a) Fino a dieci anni	*Interest Rate Swap* 7Y + 2,25%
b) Fino a quindici anni	*Interest Rate Swap* 10Y + 2,50 %
c) Fino a venti anni	*Interest Rate Swap* 12Y + 2,75%
d) Fino a venticinque anni	*Interest Rate Swap* 15Y + 2,80%
e) Oltre venticinque anni	*Interest Rate Swap* 20Y + 2,90%

2. Per *Interest Rate Swap* si intende il tasso verso EURIBOR a sei mesi fissato a Francoforte alle ore 11,00 del giorno precedente la stipula del contratto. I tassi *Swap* sono riportati alla pagina ICESWAP2 del circuito *Reuters*.

Art. 3.

1. Il costo globale annuo massimo applicabile alle operazioni, di cui all'art. 1, regolate a tasso variabile, è fissato nelle seguenti misure, in relazione alla durata delle operazioni medesime:

a) fino a dieci anni: EURIBOR a sei mesi + 2,20%;

b) fino a quindici anni: EURIBOR a sei mesi + 2,50%;

c) fino a venti anni: EURIBOR a sei mesi + 2,70%;

d) fino a venticinque anni: EURIBOR a sei mesi + 2,80%;
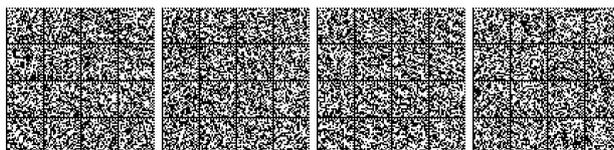
e) oltre venticinque anni: EURIBOR a sei mesi + 2,95%.

2. Il tasso EURIBOR a sei mesi è rilevato due giorni lavorativi antecedenti la data di decorrenza di ciascun periodo di interessi alla pagina EURIBOR 01 del circuito *Reuters*.

Art. 4.

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai contratti di mutuo stipulati successivamente alla data della sua entrata in vigore.

Roma, 13 luglio 2020

Il Ministro: GUALTIERI

20A03815

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 6 luglio 2020.

Prescrizioni tecniche per lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, volte a prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da Covid-19.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 259, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, secondo cui, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19, le procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si svolgono nel rispetto delle prescrizioni tecniche stabilite con decreto del Ministro della salute, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro della difesa, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246» e, in particolare, le disposizioni contenute nel Libro I, Titolo IV, Capo I, in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro";

Visto il decreto ministeriale 18 novembre 2014, n. 201, concernente il «Regolamento recante norme per l'applicazione nell'ambito dell'amministrazione della giustizia, delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro»;

Visto il decreto ministeriale 21 agosto 2019, n. 127, concernente il Regolamento recante l'applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Ritenuta la necessità di approvare le prescrizioni tecniche previste dall'art. 259, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020, per garantire lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso alle qualifiche e ai ruoli del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, del Ministro della difesa, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della giustizia;

Visto il concerto del Ministro per la pubblica amministrazione, di cui alla nota prot. 1131 del 3 luglio 2020;

Decreta:

Art. 1.

Prescrizioni tecniche per lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso alle Forze armate, alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

1. Le prescrizioni tecniche da osservare allo scopo di garantire la tutela della salute dei candidati nell'ambito delle procedure concorsuali indette o da indirsi per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19, per la durata dello stato di emergenza epidemiologica dichiarato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 e fino al permanere di misure restrittive e/o di contenimento dello stesso, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, di cui all'art. 259, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sono definite dall'allegato A al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.

Art. 2.

Norme finali e clausola di invarianza finanziaria

1. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.
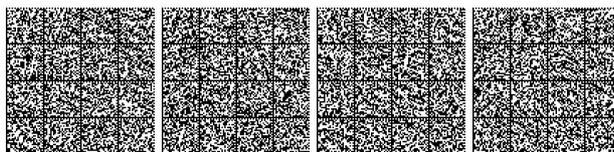
2. Dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2020

IL Ministro della salute
SPERANZA

Il Ministro della pubblica amministrazione
DADONE

Registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 1611

AVVERTENZA:

Ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, l'allegato A è pubblicato sul sito della Polizia di Stato, all'indirizzo https://www.poliziadistato.it/articolo/1129

20A03944

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 24 giugno 2020.

Rettifica del decreto 26 maggio 2020, recante il differimento della data dell'entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico imposti sui servizi aerei di linea relativi alle rotte Comiso - Roma Fiumicino e viceversa, Comiso - Milano Linate e viceversa, Comiso - Milano Malpensa e viceversa, Comiso - Bergamo Orio al Serio e viceversa.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto ministeriale 12 febbraio 2020, n. 69, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 86 del 31 marzo 2020, recante l'imposizione di oneri di servizio pubblico, a far data dal 1° agosto 2020, sulle rotte Comiso - Roma Fiumicino e viceversa, Comiso - Milano Linate e viceversa, Comiso - Milano Malpensa e viceversa, Comiso - Bergamo Orio al Serio e viceversa;

Visto il decreto ministeriale 26 maggio 2020, n. 213, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 145 del 9 giugno 2020, recante il differimento alla data del 1° novembre 2020 dell'entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico suindicati;

Ritenuto necessario modificare l'art. 1, comma 2, del predetto decreto ministeriale 26 maggio 2020, n. 213, ai fini della corretta individuazione del decreto ministeriale ivi indicato;

Decreta:

Articolo unico

All'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale del 26 maggio 2020, n. 213, le parole: «decreto ministeriale 8 gennaio 2020, n. 2» sono sostituite dalle seguenti: «decreto ministeriale 12 febbraio 2020, n. 69».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (www.mit.gov.it).

Roma, 24 giugno 2020

Il Ministro: DE MICHELI

20A03711

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 10 giugno 2020.

Liquidazione coatta amministrativa della «Home soc. cooperativa in liquidazione», in San Giovanni Valdarno e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Home soc. cooperativa in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2018, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 3.492.404,00, si riscontra una massa debitoria di euro 4.570.995,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 1.078.591,00;
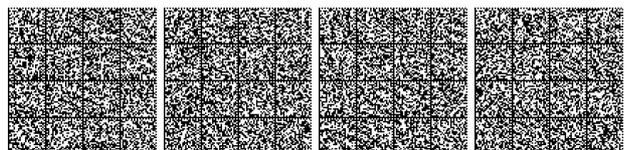
Considerato che in data 23 gennaio 2020 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Home soc. cooperativa in liquidazione», con sede in San Giovanni Valdarno (AR) (codice fiscale n. 02013070517) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Silvia Razzolini (codice fiscale n. RZZSLV83R59A390Q), nata ad Arezzo il 19 ottobre 1983 ed ivi domiciliata, via XXV Aprile n. 20.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 10 giugno 2020

Il Ministro: PATUANELLI

20A03714

DECRETO 11 giugno 2020.

Modifiche al decreto 3 luglio 2015, recante agevolazioni alle imprese per la diffusione e il rafforzamento dell'economia sociale.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 1, commi da 354 a 361, relativi all'istituzione, presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.a., del «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca» (FRI), finalizzato alla concessione alle imprese di finanziamenti agevolati sotto forma di anticipazioni, rimborsabili con un piano di rientro pluriennale;

Visto l'art. 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede che il Ministro dello sviluppo economico può istituire, con proprio decreto, specifici regimi di aiuto in conformità alla normativa comunitaria;

Visto l'art. 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, concernente il «Fondo per la crescita sostenibile»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 luglio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 224 del 26 settembre 2015, recante «Agevolazioni alle imprese per la diffusione e il rafforzamento dell'economia sociale», che istituisce, ai sensi del predetto art. 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, un regime di aiuto volto a sostenere la nascita e la crescita delle imprese operanti, in tutto il territorio nazionale, per il perseguimento degli interessi generali e delle finalità di utilità sociale individuati dalla normativa di settore;

Vista la delibera del CIPE n. 74 del 6 agosto 2015, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 4 del 7 gennaio 2016, che, ai sensi dell'art. 1, comma 355, della legge n. 311 del 2004, approva l'assegnazione a favore del Ministero dello sviluppo economico, per gli interventi di sostegno all'economia sociale da realizzare attraverso il regime di aiuto di cui al predetto decreto 3 luglio 2015, di risorse pari a euro 200.000.000,00 a valere sulla quota del 30 per cento delle risorse del FRI non destinate agli interventi del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'art. 23 del decreto-legge n. 83 del 2012;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 14 febbraio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 109 del 12 maggio 2017, che individua, nel rispetto dei meccanismi di funzionamento stabiliti per il FRI, la disciplina per consentire la fruizione dei benefici sotto forma di finanziamenti agevolati, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto 3 luglio 2015;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 marzo 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 112 del 16 maggio 2017, che individua i criteri e le modalità nonché la dotazione finanziaria per la concessione e l'erogazione del contributo non

rimborsabile in favore di imprese operanti nell'ambito dell'economia sociale, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto 3 luglio 2015;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, modificato dal decreto legislativo 20 luglio 2018, n. 95, che, in attuazione della legge delega 6 giugno 2016, n. 106, ha provveduto alla revisione della disciplina in materia di impresa sociale;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del Terzo settore», a norma dell'art. 1, comma 2, lettera *b)*, della legge 6 giugno 2016, n. 106;

Visto in particolare l'art. 101, comma 2, del predetto codice del Terzo settore che prevede che «fino all'operatività del registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei registri onlus, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale che si adeguano alle disposizioni inderogabili del presente decreto entro ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore. Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria»;

Visto altresì l'art. 102, comma 2, del succitato codice del Terzo settore che stabilisce che le disposizioni di cui agli articoli da 10 a 29 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, fatto salvo l'art. 13, commi 2, 3 e 4, sono abrogate a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea richiesta a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del predetto registro unico nazionale del Terzo settore»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 16 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 93 del 21 aprile 2018, che, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del predetto decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, definisce gli atti e i documenti che le imprese sociali sono tenute a presentare al registro delle imprese e le modalità per l'esecuzione di tali adempimenti;

Vista la delibera CIPE n. 108 del 22 dicembre 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 2018, con la quale è stata approvata la Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile - SNSvS;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e, in particolare, l'art. 22, che disciplina gli «aiuti alle imprese in fase di avviamento»;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013;

Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013;

Visto il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 190 del 28 giugno 2014;

Vista la Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020, approvata con decisione della Commissione europea C(2014) 6424 *final* del 16 settembre 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 369 del 17 ottobre 2014, come successivamente modificata dalla decisione C(2016) 5938 *final* del 23 settembre 2016;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, n. 115 del 31 maggio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 175 del 28 luglio 2017, recante «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche ed integrazioni»;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante «Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Ritenuto necessario, al fine di perseguire più efficacemente gli obiettivi di sostegno e sviluppo delle imprese che operano per il perseguimento degli interessi generali e delle finalità di utilità sociale, apportare le opportune modifiche alle disposizioni recate dal decreto 3 luglio 2015, al fine di assicurare l'ampliamento dalla platea dei possibili soggetti beneficiari, l'incremento dell'attrattività della misura e la semplificazione delle procedure di accesso e valutazione;
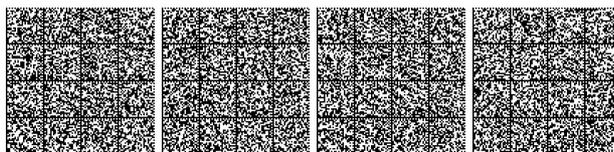
Decreta:

Art. 1.

Modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 luglio 2015

1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 luglio 2015 richiamato in premessa sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 1, comma 1:

1) le lettere *i)*, *o)* e *p)* sono soppresse;

2) dopo la lettera *p)*, sono aggiunte le seguenti:

«p-*bis*) "lavoratori con disabilità": chiunque sia riconosciuto come lavoratore con disabilità ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modifiche e integrazioni o chiunque presenti durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che, in combinazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione all'ambiente di lavoro su base di uguaglianza con gli altri lavoratori;»

«p-*ter*) "accordo di collaborazione": documento redatto dai soggetti proponenti, fino a un massimo di sei, accluso alla domanda di agevolazione presentata congiuntamente tra i medesimi proponenti. L'accordo di collaborazione può assumere la forma, a titolo esemplificativo, del contratto di rete, del consorzio, del protocollo d'intesa o di altre forme contrattuali di collaborazione. Lo strumento prescelto deve configurarsi con la forma giuridica prescritta dalla relativa normativa di riferimento;»

«p-*quater*) "imprese culturali e creative": le imprese che hanno quale oggetto sociale, in via esclusiva o prevalente, l'ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione o la gestione di prodotti culturali, intesi quali beni, servizi e opere dell'ingegno inerenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, alle arti applicate, allo spettacolo dal vivo, alla cinematografia e all'audiovisivo, agli archivi, alle biblioteche e ai musei nonché al patrimonio culturale e ai processi di innovazione ad esso collegati;»

«p-*quinquies*) "Regolamento n. 651/2014": il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e successive modificazioni ed integrazioni;»

«p-*sexies*) "Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale": la Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020, approvata con decisione della Commissione europea C(2014) 6424 *final* del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016) 5938 *final* del 23 settembre 2016;»

«p-*septies*) "imprese sociali": i soggetti che esercitano in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 e successive modificazioni ed integrazioni.»

b) all'art. 2, dopo le parole «rafforzamento dell'economia sociale» sono aggiunte le parole «e di quella culturale e creativa»;

c) all'art. 3:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il regime di aiuto istituito dal presente decreto è destinato ad agevolare le seguenti tipologie di imprese:

a) imprese sociali, comunque costituite, iscritte nell'apposta sezione del registro delle imprese;

b) cooperative sociali e i loro consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modifiche ed integrazioni, iscritti nell'apposito albo e nell'apposita sezione del registro delle imprese in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 4, del decreto legislativo n. 112 del 2017 e successive modifiche ed integrazioni;

c) società cooperative aventi qualifica di Onlus, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 101, comma 2, e 102, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni;

d) imprese culturali e creative, costituite in forma di società di persone o di capitali, che operano o intendono operare nei settori economici elencati nell'allegato n. 1 al presente decreto.»;

2) al comma 2, lettera *c)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Le imprese che non hanno sede nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nell'omologo registro delle imprese; i predetti soggetti devono dimostrare la disponibilità di almeno una sede sul territorio italiano, nonché, qualora ricorra, il possesso di una delle qualifiche di cui all'art. 3, comma 1, lettere da *a)* a *d)*, alla data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione, pena la decadenza dal beneficio, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dal presente articolo;»;

3) al comma 2, dopo la lettera *f)* è aggiunta la seguente: «f-*bis*) non aver effettuato nei due anni precedenti la presentazione della domanda una delocalizzazione verso l'unità produttiva oggetto dell'investimento e assumere l'impegno a non procedere alla delocalizzazione nei due anni successivi al completamento dell'investimento stesso.»;

4) al comma 3, la lettera *e)* è sostituita dalla seguente: «*e)* che risultano in difficoltà secondo quanto previsto dall'art. 2, punto 18), del regolamento n. 651/2014.»;

5) il comma 4, è sostituito dal seguente: «4. Le imprese di cui al comma 1 possono presentare i programmi anche in forma congiunta, fino ad un massimo di sei soggetti co-proponenti. In tali casi, il programma d'investimento deve essere realizzato nel rispetto di un accordo di collaborazione. L'accordo di collaborazione deve rappresentare una stabile collaborazione tra i proponenti, coerente con l'articolazione delle attività finalizzate alla realizzazione del programma d'investimento proposto e deve prevedere:

a) la suddivisione delle competenze, dei costi e delle spese a carico di ciascun proponente;
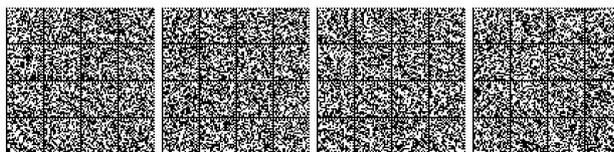
b) l'individuazione nell'ambito dei proponenti, del soggetto capofila, che agisce in veste di mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, di un mandato con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero.»;

d) all'art. 4:

1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole «programmi di investimento» sono inserite le seguenti: «, presentati anche in collaborazione con centri di trasferimento tecnologico, stazioni sperimentali, *digital innovation hub* e incubatori d'impresa,»;

2) al comma 1, lettera *c)*, dopo le parole «ai sensi dell'art. 5, comma 1,» è aggiunta la seguente «sostenute»;

3) al comma 1, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente: «*d)* che presentino spese ammissibili, al netto dell'IVA, non inferiori a euro 100.000,00 (centomila/00) e non superiori a euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00), fermo restando il rispetto dei massimali di aiuto previsti dai regolamenti applicabili di cui all'art. 6, comma 5;»;

4) al comma 1, dopo la lettera *d)* è aggiunta la seguente: «d-*bis*) che prevedono, qualora presentati congiuntamente ai sensi dell'art. 3, comma 4, il sostenimento da parte di ciascun co-proponente di spese ammissibili non inferiori a euro 50.000,00 (cinquantamila/00).»;

5) al comma 2, le parole «, per una sola volta, una proroga del predetto termine della durata non superiore a sei mesi» sono sostituite dalle parole «proroghe del predetto termine per una durata complessivamente non superiore a sei mesi»;

6) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-*bis*. Gli investimenti di cui al comma 1, possono essere finalizzati al sostegno:

a) degli investimenti produttivi, ivi compresi quelli che in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda 2030, presentano un carattere innovativo, un'elevata sostenibilità ambientale e che tengono conto degli impatti sociali;

b) dell'incremento occupazionale dei lavoratori con disabilità.

2-*ter*. Con riferimento agli investimenti di cui al comma 2-*bis*, lettera *a)*, sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto i programmi che prevedono:

a) la creazione di una nuova unità produttiva;

b) l'ampliamento della capacità produttiva di un'unità esistente;

c) la riconversione di un'unità produttiva esistente, intesa quale diversificazione della produzione per ottenere prodotti che non rientrano nella stessa classe (codice numerico a quattro cifre) della classificazione delle attività economiche ATECO 2007 dei prodotti fabbricati in precedenza;

d) la ristrutturazione di un'unità produttiva esistente, intesa quale cambiamento fondamentale del processo produttivo esistente attuato attraverso l'introduzione di un nuovo processo produttivo o l'apporto di un notevole miglioramento al processo produttivo esistente, in grado di aumentare il livello di efficienza o di flessibilità nello svolgimento dell'attività economica oggetto del programma di investimento. A tal fine il programma deve essere in grado di apportare un vantaggio valutabile in termini di riduzione dei costi, aumento del livello qualitativo dei prodotti e/o dei processi, miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro e riduzione dell'impatto ambientale conseguibile anche attraverso la decarbonizzazione, la riduzione dell'uso della plastica o la sostituzione della plastica con materiali alternativi, nonché la transizione verso un modello di economia circolare.

2-*quater*. Per quanto riguarda gli aiuti concessi alle grandi imprese per un cambiamento fondamentale del processo produttivo di cui al comma 2-*ter*, lettera *d)*, i costi ammissibili devono superare l'ammortamento degli attivi relativi all'attività da modernizzare durante i tre esercizi finanziari precedenti. Per gli aiuti concessi a favore della diversificazione di uno stabilimento esistente di cui al comma 2-*ter*, lettera *c)*, i costi ammissibili devono superare almeno del 200% il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, registrato nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori;

2-*quinquies*. Con riferimento agli investimenti di cui al comma 2-*bis*, lettera *b)*, sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto i programmi connessi all'assunzione di nuovi lavoratori con disabilità.»;

e) l'art. 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 *(Spese ammissibili)*. — 1. Con riferimento ai programmi di investimento di cui all'art. 4, comma 2-*bis*, lettera *a)*, sono ammissibili le spese, sostenute dall'impresa beneficiaria a partire dalla data di presentazione della domanda, relative alle immobilizzazioni materiali ed immateriali rientranti nelle categorie di seguito indicate:

a) suolo aziendale e sue sistemazioni;

b) fabbricati, opere edili/murarie, comprese le ristrutturazioni;

c) infrastrutture specifiche aziendali;

d) macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica;

e) programmi informatici, brevetti, licenze, *know-how* e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi.

2. Per quanto riguarda le spese di cui al comma 1, lettera *a)*, quelle relative all'acquisto del suolo aziendale sono ammesse nel limite del 10% dell'investimento complessivo agevolabile. Le spese di cui al comma 1, lettera *b)* non possono da sole costituire un programma organico e funzionale agevolabile. Le spese di cui al comma 1, lettera *e)*, devono figurare nell'attivo di bilancio dell'impresa beneficiaria per almeno tre anni per le PMI e cinque anni per le grandi imprese.

3. Nei limiti del 20% delle spese di investimento di cui al comma 1 sono altresì ammissibili, in quanto funzionali alla realizzazione del programma di investimenti, le seguenti spese:

a) spese generali;

b) spese per la formazione specialistica dei soci e dei dipendenti dell'impresa beneficiaria, funzionali alla realizzazione del progetto;

c) spese per consulenze specialistiche, quali studi di fattibilità economico-finanziaria, progettazione e direzione lavori, studi di valutazione di impatto ambien-

tale, nonché per l'acquisizione dei servizi forniti da centri di trasferimento tecnologico, stazioni sperimentali, *digital innovation hub* e incubatori d'impresa;
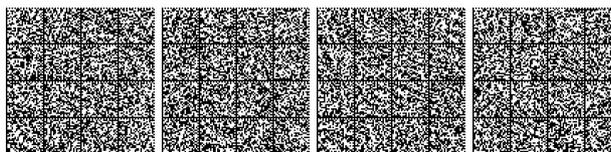
d) oneri per le concessioni edilizie e collaudi di legge;

e) spese per l'ottenimento di certificazioni ambientali o di qualità.

4. Ai fini della relativa ammissibilità, le spese di cui ai commi 1 e 3 devono:

a) essere contabilizzate nel rispetto delle normative contabili e fiscali di riferimento;

b) qualora si tratti di beni mobili, essere utilizzati esclusivamente nell'unità produttiva destinataria dell'aiuto, fatta eccezione per i beni di investimento che, per la loro funzione nel ciclo produttivo e/o di erogazione del servizio, debbano essere localizzati altrove. Non sono comunque ammesse le spese per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada;

c) essere acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente. In particolare, i beni non possono essere oggetto di compravendita tra due imprese che nei ventiquattro mesi precedenti la presentazione della domanda di agevolazione si siano trovate nelle condizioni di cui all'art. 2359 del codice civile o siano entrambe partecipate, anche cumulativamente o per via indiretta, per almeno il 25 per cento, da medesimi altri soggetti;

d) essere pagate tramite uno o più conti corrente dedicati, anche in via non esclusiva, alla realizzazione del programma di investimento agevolato.

5. Le spese di cui al presente articolo sono considerate ammissibili al netto dell'IVA.

6. Nel caso di utilizzo di risorse provenienti da programmi operativi cofinanziati con fondi strutturali europei ai sensi dell'art. 7, comma 2, il decreto di cui all'art. 8, comma 2, può stabilire particolari limitazioni alle spese di cui al presente articolo, nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22. Ulteriori specificazioni in merito all'ammissibilità delle spese sono, in ogni caso, fornite in sede di attuazione del presente regime, con provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese.

7. Con riferimento ai programmi di investimento di cui all'art. 4, comma 2-*bis*, lettera *b)*, sono ammissibili le spese connesse all'assunzione di nuovi lavoratori con disabilità e rientranti nelle categorie di seguito indicate:

a) costi da sostenere per l'adeguamento dei locali;

b) costi da sostenere per l'adeguamento o l'acquisto di attrezzature o l'acquisto e la validazione di *software* ad uso dei lavoratori con disabilità, ivi compresi gli ausili tecnologici adattati o di assistenza, che eccedono i costi che il beneficiario avrebbe sostenuto se avesse impiegato lavoratori senza disabilità;

c) costi relativi al tempo di lavoro dedicato dal personale esclusivamente all'assistenza dei lavoratori con disabilità e i costi di formazione del personale per assistere i lavoratori con disabilità;

d) costi direttamente connessi al trasporto dei lavoratori con disabilità sul luogo di lavoro e per attività correlate al lavoro;

e) costi salariali relativi alle ore impiegate da un lavoratore con disabilità per la riabilitazione.

8. Nel caso in cui nei programmi di cui all'art. 4, comma 2-*bis*, lettera *b)*, almeno il 30 per cento dei lavoratori occupati dall'impresa beneficiaria sia costituito da lavoratori con disabilità, sono ammissibili i costi connessi alla costruzione, all'installazione o all'ammodernamento delle unità di produzione dell'impresa interessata e qualsiasi costo amministrativo e di trasporto purché direttamente derivante dall'occupazione dei lavoratori con disabilità.

9. Ai fini dell'ammissibilità delle spese di cui ai commi 7 e 8 si applicano le condizioni di cui al comma 4 del presente articolo.».

f) all'art. 6:

1) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Per i programmi di cui all'art. 4, comma 2-*bis*, lettera *a)*, le agevolazioni sono concesse in relazione alle spese di cui all'art. 5, comma 1, nei limiti delle intensità e dei massimali di aiuto di seguito riportati:

a) per i programmi realizzati da imprese di qualsiasi dimensione nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettera *a)*, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nei limiti delle intensità di aiuto previste, ai sensi dell'art. 14 del regolamento n. 651/2014, dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale;

b) per i programmi realizzati da PMI nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettera *c)*, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nei limiti delle intensità di aiuto previste, ai sensi dell'art. 14 del regolamento n. 651/2014, dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale;

c) per i programmi realizzati da grandi imprese nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettera *c)*, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nei limiti delle intensità di aiuto previste, ai sensi dell'art. 14 del regolamento n. 651/2014, dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale per i programmi di cui all'art. 4, comma 2-*ter*, lettere *a)* e *c)* e nei limiti dei massimali disponibili ai sensi del regolamento *de minimis* per i programmi di cui all'art. 4, comma 2-*ter*, lettere *b)* e *d)*;

d) per i programmi realizzati nelle restanti aree del territorio nazionale, per le sole PMI nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del regolamento n. 651/2014 e per le grandi imprese nei limiti dei massimali disponibili ai sensi del regolamento *de minimis*.»;

2) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. In alternativa a quanto indicato al comma 5, lettere *a)* e *b)*, le PMI possono richiedere l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 17 del regolamento n. 651/2014.»;

3) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Qualora le agevolazioni siano concesse ai sensi dell'art. 14 del regolamento n. 651/2014:

a) i soggetti beneficiari sono obbligati ad apportare un contributo finanziario, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, pari almeno al 25 per cento del totale delle spese ammissibili. In tali casi, l'agevolazione complessiva non può eccedere il limite del 75 per cento delle spese ammissibili;

b) sono esclusi i programmi di investimento relativi alle attività economiche indicate nell'allegato n. 2 al presente decreto.»;

4) il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. Per i programmi di cui all'art. 4, comma 2-*bis*, lettera *a)*, in relazione alle spese di cui all'art. 5, comma 3, le agevolazioni sono concesse nei limiti del regolamento *de minimis* con l'applicazione delle medesime percentuali di aiuto riconosciute al programma di investimento.»;

5) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

«8-*bis*. Per i programmi di cui all'art. 4, comma 2-*bis*, lettera *a)*, riguardanti le attività agricole, silvicole e della pesca di cui alla sezione A della classificazione delle attività economiche ATECO 2007, le agevolazioni sono concesse nei limiti, rispettivamente, del regolamento n. 1408/2013 e del regolamento n. 717/2014;

8-*ter*. Per i programmi di cui all'art. 4, comma 2-*bis*, lettera *b)*, le agevolazioni sono concesse nei limiti dell'intensità di aiuto prevista dall'art. 34 del regolamento n. 651/2014;

8-*quater*. Le agevolazioni di cui al presente decreto possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche *de minimis*, nei limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato di riferimento.»;

g) all'art. 7, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Una quota non inferiore al 50 per cento delle risorse di cui ai commi 1 e 2 è riservata ai programmi proposti dai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*. Nell'ambito delle medesime risorse di cui ai commi 1 e 2, una quota pari al 60 per cento è riservata annualmente ai programmi proposti da PMI e da reti di imprese; in tale riserva è istituita una sottoriserva pari al 25 per cento della stessa destinata alle micro e piccole imprese.»;

h) all'art. 8:

1) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «, e viene individuato il soggetto gestore della misura di cui al presente decreto»;

2) al comma 4, le parole da «L'adesione è condizionata» a «con il decreto di cui al comma 1.» sono soppresse;

i) all'art. 9:

1) al comma 4, le parole «due anni» sono sostituite dalle parole «un anno»;

2) al comma 7, dopo la lettera *c)* è aggiunta la seguente: «c-*bis*) valuta l'impatto socio-ambientale o culturale e creativo del programma di investimento sulla base dei criteri previsti dal decreto di cui all'art. 8, comma 1.»;

3) al comma 8, dopo le parole «propri modelli di valutazione.» sono aggiunte le seguenti: «Le banche finanziatrici valutano, in particolare, la capacità economico-finanziaria dell'impresa richiedente, in termini di capacità di restituzione del finanziamento, tenendo conto delle caratteristiche delle imprese di cui all'art. 3.» e le parole da «E', altresì» a «finalità di utilità sociale» sono soppresse;

4) il comma 10 è sostituito dal seguente: «10. Per le domande per le quali l'attività istruttoria si è conclusa con esito positivo, il Ministero procede all'adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, la cui validità rimane subordinata alla stipula del contratto di finanziamento. Ai fini dell'adozione del predetto provvedimento, il Ministero procede alla registrazione e alle verifiche dell'aiuto individuale nel registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche ed integrazioni e, ove nulla osti, adotta il provvedimento.»;

5) il comma 13 è soppresso;

l) all'art. 12, comma 1, la lettera *c)* è soppressa e alla lettera *e)* sono aggiunte, in fine, le parole «, come eventualmente prorogati ai sensi dell'art. 4, comma 2, fatte salve cause di forza maggiore»;

m) sono inseriti gli allegati 1 e 2 riportati in allegato al presente decreto.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 14 febbraio 2017, il decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 marzo 2017 ed il decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 26 luglio 2017, adottati rispettivamente in attuazione degli articoli 8, commi 1 e 2, e 9, comma 2, del decreto 3 luglio 2015 sono aggiornati al fine di recepire le modifiche di cui al presente decreto.

2. La disciplina di cui al presente decreto si applica alle istanze presentate a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento che aggiorna il decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 26 luglio 2017 di cui al comma 1.

3. Per le istanze già presentate e per le quali alla data di cui al comma 2 non sia stato ancora adottato il provvedimento di concessione delle agevolazioni, le imprese possono richiedere, compatibilmente con lo stato del procedimento e previa verifica delle condizioni di ammissibilità, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto e dei provvedimenti di cui al comma 1.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 2020

Il Ministro: PATUANELLI

Registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 656

ALLEGATO *1*
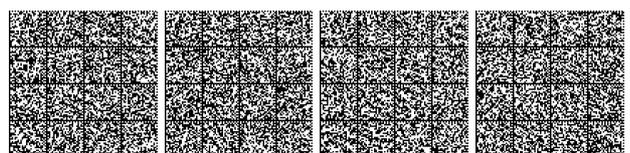
Elenco delle attività ammissibili (Classificazione ATECO 2007) per le imprese culturali e creative

Settore	**Attività**
18.12.00	Altra stampa
18.20.00	Riproduzione di supporti registrati
32.40.10	Fabbricazione di giochi (inclusi i giochi elettronici)
58.11.00	Edizione di libri
58.12.01	Pubblicazione di elenchi
58.14.00	Edizione di riviste e periodici
58.19.00	Altre attività editoriali
58.21.00	Edizione di giochi per computer
59.11.00	Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
59.12.00	Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
59.13.00	Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
59.14.00	Attività di proiezione cinematografica
59.20.10	Edizione di registrazioni sonore
59.20.20	Edizione di musica stampata
62.01.00	Produzione di software non connesso all'edizione
63.11.19	Altre elaborazioni elettroniche di dati
63.99.00	Altre attività dei servizi di informazione nca
63.12.00	Portali web
70.21.00	Pubbliche relazioni e comunicazione
71.11.00	Attività degli studi di architettura
71.12.10	Attività degli studi di ingegneria
73.11.01	Ideazione di campagne pubblicitarie
73.11.02	Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari
74.10.10	Attività di design di moda e design industriale
74.10.21	Attività dei disegnatori grafici di pagine web
74.10.29	Altre attività dei disegnatori grafici
74.10.30	Attività dei disegnatori tecnici
74.10.90	Altre attività di design
74.20.11	Attività di fotoreporter
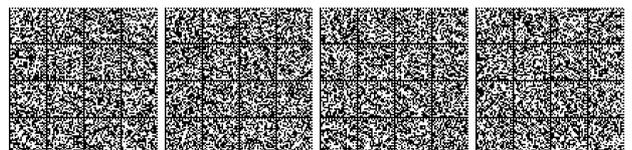
74.20.12	Attività di riprese aeree nel campo della fotografia
74.20.19	Altre attività di riprese fotografiche
90.01.01	Attività nel campo della recitazione
90.01.09	Altre rappresentazioni artistiche
90.02.02	Attività nel campo della regia
90.02.09	Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
90.03.02	Attività di conservazione e restauro di opere d'arte
90.03.09	Altre creazioni artistiche e letterarie
90.04.00	Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
91.01.00	Attività di biblioteche ed archivi
91.02.00	Attività di musei
91.03.00	Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
91.04.00	Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali

ALLEGATO *2*
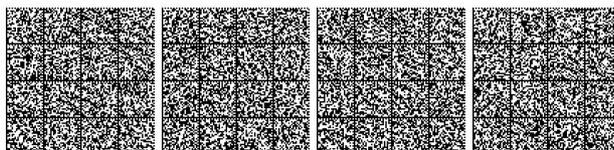
Attività economiche escluse dall'applicazione degli aiuti a finalità regionale agli investimenti di cui all'articolo 14 del *Regolamento n. 651/2014.*

Attività economiche non ammissibili agli aiuti a finalità regionale per divieti e limitazioni derivanti dalle vigenti disposizioni comunitarie

Settore siderurgico: tutte le attività connesse alla produzione di almeno uno dei seguenti prodotti:

a) ghisa grezza e ferro-leghe: ghisa per la produzione dell'acciaio, ghisa per fonderia e altre ghise grezze, ghisa manganesifera e ferro-manganese carburato, escluse altre ferro-leghe;
b) prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale: acciaio liquido colato o meno in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura di prodotti semilavorati: blumi, billette e bramme; bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, ad eccezione della produzione di acciaio liquido per colatura per fonderie di piccole e medie dimensioni;
c) prodotti finiti a caldo di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale: rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti da 80 mm e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm e piatti inferiori a 150 mm, vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi), lamiere laminate a caldo (rivestite o meno), piastre e lamiere di spessore di 3 mm e più, larghi piatti di 150 mm e più, ad eccezione di fili e prodotti fabbricati con fili metallici, barre lucide e ghisa;
d) prodotti finiti a freddo: banda stagnata, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo, lamiere magnetiche, nastro destinato alla produzione di banda stagnata, lamiere laminate a freddo, in rotoli e in fogli;
e) tubi: tutti i tubi senza saldatura e i tubi saldati in acciaio di un diametro superiore a 406,4 mm.

Settore del carbone: tutte le attività connesse alla produzione di carboni di alta, media e bassa qualità di classe «A» e «B» ai sensi della classificazione stabilita dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite nel sistema internazionale di codificazione dei carboni e precisata nella decisione del Consiglio, del 10 dicembre 2010, sugli aiuti di Stato per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive, pubblicata nella G.U.U.E. L336 del 21 dicembre 2010.

Settore delle fibre sintetiche: le attività relative a:

a) l'estrusione/testurizzazione di tutti i tipi generici di fibre e filati poliesteri, poliammidici, acrilici o polipropilenici, a prescindere dal loro impiego finale;
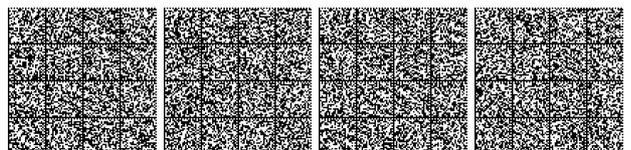
b) la polimerizzazione (compresa la policondensazione) laddove questa sia integrata con l'estrusione sotto il profilo dei macchinari utilizzati;

c) qualsiasi processo ausiliario, connesso all'installazione contemporanea di capacità di estrusione/testurizzazione da parte del potenziale beneficiario o di un'altra società del gruppo cui esso appartiene, il quale nell'ambito della specifica attività economica in questione risulti di norma integrato a tali capacità sotto il profilo dei macchinari utilizzati;

Settore dei trasporti: le attività relative al trasporto di passeggeri per via aerea, marittima, stradale, ferroviaria e per vie navigabili interne o trasporto di merci per conto terzi. In particolare, il settore dei trasporti comprende le seguenti attività della Classificazione delle attività economiche ATECO 2007:

a) attività di cui alla divisione 49 "Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte", escluse le attività di cui alle classi 49.32 "Trasporto con taxi", 49.42 "Servizi di trasloco" e del gruppo 49.5 "Trasporto mediante condotte";

b) attività di cui alla divisione 50 "Trasporto marittimo e per vie d'acqua";

c) attività di cui alla divisione 51 "Trasporto aereo", escluse le attività di cui alla classe 51.22 "Trasporto spaziale".

Settore della produzione e distribuzione di energia: le attività di cui alla sezione D "Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata" della Classificazione delle attività economiche ATECO 2007.

Settore della costruzione navale: come individuato nella disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione navale (2011/C 364/06) pubblicata nella G.U.U.E. del 14 dicembre 2011, C 364/9.

20A03712

DECRETO 17 giugno 2020.

Liquidazione coatta amministrativa della «Eureka società cooperativa sociale onlus» in sigla «Eureka coop. soc. onlus», in Fasano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la sentenza del 27 dicembre 2019 n. 5/2020 del Tribunale di Brindisi con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Eureka società cooperativa sociale ONLUS» in sigla «Eureka cooperativa sociale onlus»;

Considerato che *ex* art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione ed è stata inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento *ex* art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto pre-

scritto dalla circolare del Direttore Generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Eureka società cooperativa sociale onlus» in sigla «Eureka cooperativa sociale onlus» con sede in Fasano (BR), (codice fiscale n. 02019550744) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Eugenio Cascione (codice fiscale CSCGNE66C25C448D) nato a Cellino S. Marco (BR) il 25 marzo 1966, e ivi domiciliato in via Gigante n. 18.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

l presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 17 giugno 2020

Il Ministro: PATUANELLI

20A03715

DECRETO 17 giugno 2020.

Liquidazione coatta amministrativa della «Edilcoop Giuseppe Di Vittorio società cooperativa edilizia a.r.l.», in Vasto e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Edilcoop Giuseppe Di Vittorio società cooperativa edilizia a r.l.»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2017, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 770.558,00, si riscontra una massa debitoria di euro 1.380.001,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 609.491,00;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite raccomandata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, essendo l'ente sprovvisto di posta elettronica certificata, è stata restituita con la dicitura «destinatario sconosciuto» e che pertanto la cooperativa è risultata irreperibile, situazione rimasta immutata ad oggi;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "Edilcoop Giuseppe Di Vittorio società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Vasto (CH) (codice fiscale 00224010694) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Nicola Bomba (codice fiscale BMBNCL58D07E435L), nato a Lanciano (CH) il 7 aprile 1958, ivi domiciliato - viale Marconi n. 7.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 17 giugno 2020
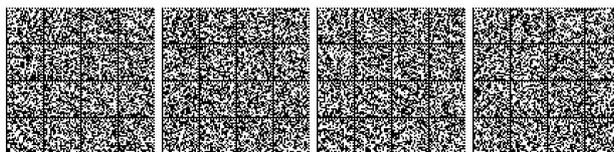
Il Ministro: PATUANELLI

20A03716

DECRETO 17 giugno 2020.

Liquidazione coatta amministrativa della «Giocolandia società cooperativa a r.l.», in Grottaglie e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la sentenza dell'11 dicembre 2019, n. 65/2019 del Tribunale di Taranto con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Giocolandia - società cooperativa a r.l.»;

Considerato che *ex* art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione ed è stata inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento *ex* art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Giocolandia - società cooperativa a r.l.» con sede in Grottaglie (TA) (codice fiscale 02572640734) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Angelo Pozzessere (codice fiscale PZZNGL64H07L049Y) nato a Taranto il 7 giugno 1964, e ivi domiciliato in via Principe Amedeo n. 169.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 17 giugno 2020

Il Ministro: PATUANELLI

20A03717

DECRETO 19 giugno 2020.

Scioglimento d'autorità senza nomina del commissario liquidatore di centotrentatré cooperative aventi sede nelle Regioni Lombardia, Lazio ed Emilia Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI,
SULLE SOCIETÀ E SUL SISTEMA CAMERALE

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile che prevede lo scioglimento d'autorità degli enti cooperativi che non hanno depositato il bilancio d'esercizio per più di due anni;
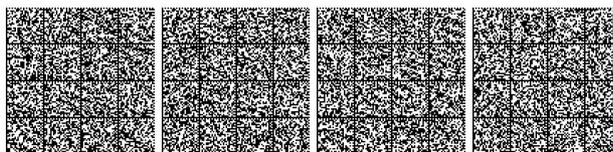
Visto altresì il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 per cui, ai fini dello scioglimento d'ufficio *ex* art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, non si procede alla nomina del commissario liquidatore «laddove il totale dell'attivo patrimoniale, purché composto solo da poste di natura mobiliare, dell'ultimo bilancio approvato dagli organi sociali risulti inferiore ad euro 25.000.00»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 93 del 19 giugno 2019 «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Considerato che, laddove presente, è stato visionato l'ultimo bilancio di esercizio presentato e che per lo stesso non si è rilevata la presenza di beni immobili;

Considerato che per tutte le cooperative inserite nell'elenco allegato al presente decreto è stato effettuato l'accesso al Sistema Sister che ha fornito esito negativo in merito all'esistenza di valori catastali;

Considerato che, ai sensi dell'art. 7 e ss della legge 7 agosto 1990, n. 241, in data 22 aprile 2020 nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 105 è stato pubblicato l'avviso dell'avvio del procedimento per lo scioglimento per atto d'autorità, senza nomina del commissario liquidatore, di centotrentatrè società cooperative aventi sede nelle Regioni: Lombardia, Lazio ed Emilia Romagna;

Considerato che, la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è resa necessaria in quanto i destinatari della comunicazione sono risultati irreperibili già in sede di revisione/ispezione e per gli stessi non è stato possibile ricavare un indirizzo pec valido da utilizzare per la comunicazione di avvio del procedimento;

Rilevato che nessuno dei soggetti di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ha fatto pervenire memorie e altra documentazione in merito all'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore;

Considerato che dagli accertamenti effettuati, le cooperative di cui all'allegato elenco, si trovano nelle condizioni previste dalla sopra citata disposizione:

Decreta:

Art. 1.

Sono sciolte, senza nomina del commissario liquidatore, le centotrentatré società cooperative di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 19 giugno 2020

Il direttore generale: SCARPONI
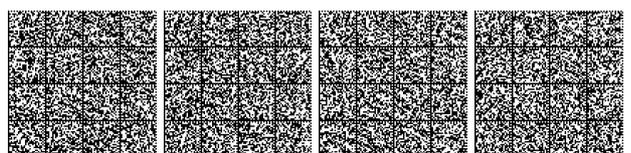
ALLEGATO

ELENCO 8/SC/2020 2545 DI 133 COOPERATIVE DA SCIOGLIERE PER ATTO D'AUTORITA' IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 205/2017 e art. 2545 septiesdecies c.c.

	Denominazione sociale	*Codice fiscale*	*REA*	*SEDE*	*Prov.*	*Regione*	*BIL*	*Costituzione*
1	T.E.P. SOCIETA' COOPERATIVA	09919480963	MI - 2122076	BUCCINASCO	MI	LOMBARDIA	NO	12/05/2017
2	HUMANAE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IN LIQUIDAZIONE	09772700960	MI - 2112405	MILANO	MI	LOMBARDIA	NO	24/01/2017
3	DALIA SOCIETA' COOPERATIVA	09687790965	MI - 2107099	MILANO	MI	LOMBARDIA	NO	10/11/2016
4	EAGLE'S SOCIETA' COOPERATIVA	09911600964	MI - 2121587	SAN GIULIANO MILANESE	MI	LOMBARDIA	NO	05/05/2017
5	G.T.M. SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA	09606210962	MI - 2101686	MILANO	MI	LOMBARDIA	NO	04/08/2016
6	GRANCOOP 75 SOCIETA' COOPERATIVA GENERALE	09664630960	MI - 2105740	MILANO	MI	LOMBARDIA	NO	14/10/2016
7	FREE SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA IN LIQUIDAZIONE	09727030968	BS - 580379	LUMEZZANE	BS	LOMBARDIA	NO	23/12/2016
8	SAGITTARIO SOCIETA' COOPERATIVA	09397810962	MI - 2087900	MILANO	MI	LOMBARDIA	NO	10/02/2016
9	DEBER SOCIETA' COOPERATIVA (IN LIQUIDAZIONE)	01631830195	CR - 192452	CREMA	CR	LOMBARDIA	NO	20/01/2016
10	COOPERATIVA ARTIGIANA TECNO EDILE	09046980968	MI - 2065404	MILANO	MI	LOMBARDIA	NO	09/04/2015
11	START SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	09857220967	MI - 2117798	MILANO	MI	LOMBARDIA	NO	21/03/2017
12	GRUPPO ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	02519850206	MN - 259675	SERMIDE E FELONICA	MN	LOMBARDIA	NO	09/03/2017
13	FM SOCIETA COOPERATIVA A.R.L. IN LIQUIDAZIONE	01655370193	MI - 2103915	MILANO	MI	LOMBARDIA	NO	15/09/2016
14	NEW AGE SOCIETA' COOPERATIVA	09722990968	MI - 2111320	MILANO	MI	LOMBARDIA	NO	29/12/2016
15	NUOVA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	09864240966	MI - 2118120	CERNUSCO SUL NAVIGLIO	MI	LOMBARDIA	NO	15/03/2017
16	L'OASI DELLA SALUTE COOPERATIVA SOCIALE	03569700127	VA - 362336	VARESE	VA	LOMBARDIA	NO	19/12/2016

ELENCO 8/SC/2020 2545 DI 133 COOPERATIVE DA SCIOGLIERE PER ATTO D'AUTORITA' IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 205/2017 e art. 2545 septiesdecies c.c.

	Denominazione sociale	*Codice fiscale*	*REA*	*SEDE*	*Prov.*	*Regione*	*BIL*	*Costituzione*
17	LIGNA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	02477790204	MN - 256204	MANTOVA	MN	LOMBARDIA	NO	09/11/2015
18	TUTTOVERDE SOCIETA' COOPERATIVA	02518660200	MN - 259667	CASTELLUCCHIO	MN	LOMBARDIA	NO	01/03/2017
19	ONSET SOCIETA' COOPERATIVA	04221790167	BG - 445551	BERGAMO	BG	LOMBARDIA	NO	19/04/2017
20	O.S.L. OBIETTIVO SERVIZI LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZI ONE	09290610964	CR - 192785	CREMA	CR	LOMBARDIA	NO	19/11/2015
21	MESTIERI AMICI SOCIETA' COOPERATIVA	02495030203	MN - 257747	CASTEL GOFFREDO	MN	LOMBARDIA	NO	13/05/2016
22	"CONSORZIO ITALIA FACILITY MANAGEMENT SOCIETA' COOPERATIVA" IN LIQUIDAZIONE	09913970969	MI - 2121336	MILANO	MI	LOMBARDIA	NO	02/05/2017
23	LA SUITE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. - ONLUS	03580410128	RIF VISURA	CUVEGLIO	VA	LOMBARDIA	NO	09/02/2017
24	INSIEME PROGETTI SOCIETA' COOPERATIVA	08862160960	MI - 2054360	MILANO	MI	LOMBARDIA	NO	01/12/2014
25	TKL SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	01650320193	CR - 190595	CASTELLEONE	CR	LOMBARDIA	NO	21/12/2016
26	NEMO SOCIETA' COOPERATIVA	09825310965	MI - 2115726	MILANO	MI	LOMBARDIA	NO	17/02/2017
27	HUMAN POWER SOC. COOPERATIVA	09145750965	MB - 1902602	SEREGNO	MB	LOMBARDIA	NO	02/07/2015
28	COOPMARK SOCIETA' COOPERATIVA	04184650168	BG - 442588	CISERANO	BG	LOMBARDIA	NO	29/11/2016
29	NADINE MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	09515830967	MI - 2095466	MILANO	MI	LOMBARDIA	NO	12/05/2016
30	STAND COOP SOCIETA' COOPERATIVA	09591500963	MI - 2100484	MILANO	MI	LOMBARDIA	NO	15/07/2016
31	WIND OPERATION SOCIETA' COOPERATIVA	09716750964	MI - 2109250	MILANO	MI	LOMBARDIA	NO	06/12/2016
32	MULTICOP. SCARL SOCIETA' COOPERATIVA	03828430987	BS - 566629	MANERBA DEL GARDA	BS	LOMBARDIA	NO	14/06/2016

ELENCO 8/SC/2020 2545 DI 133 COOPERATIVE DA SCIOGLIERE PER ATTO D'AUTORITA' IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 205/2017 e art. 2545 septiesdecies c.c.

	Denominazione sociale	*Codice fiscale*	*REA*	*SEDE*	*Prov.*	*Regione*	*BIL*	*Costituzione*
33	KEY SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	09202000965	MI - 2075566	MILANO	MI	LOMBARDIA	NO	16/09/2015
34	COOPERATIVA ITALIANA SERVIZI COMMESSI CAMERIERI SOCIETA' COOPERATIVA	09554130964	MI - 2098181	MILANO	MI	LOMBARDIA	NO	16/06/2016
35	DIMENSIONE VITA - COOPERATIVA SOCIALE	03586580122	VA - 363593	VARESE	VA	LOMBARDIA	NO	08/03/2017
36	CINQUESTELLE SOCIETA' COOPERATIVA	09236330966	MI - 2077496	MILANO	MI	LOMBARDIA	NO	08/10/2015
37	I SAPORI DELLA TERRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. - ONLUS	03595380126	VA - 364405	GERMIGNAGA	VA	LOMBARDIA	NO	04/05/2017
38	SINT SOCIETA' COOPERATIVA	08969200966	MI - 2059457	MILANO	MI	LOMBARDIA	NO	05/02/2015
39	MILANO CHE LAVORA - SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	09805070969	MI - 2114941	MILANO	MI	LOMBARDIA	NO	10/02/2017
40	2 ALPI SOCIETA' COOPERATIVA	09870500965	MI - 2118789	MILANO	MI	LOMBARDIA	NO	31/03/2017
41	FM SOCIETA COOPERATIVA A.R.L. IN LIQUIDAZIONE	09645050965	MI - 2103915	MILANO	MI	LOMBARDIA	NO	15/09/2016
42	EXPLOSIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A MUTUALITA' PREVALENTE A R.L.	11993411005	RM - 1342278	ROMA	RM	LAZIO	2016	26/06/2012
43	DEMAR - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IN LIQUIDAZIONE [LAZIO] (RM)	14032691009	RM - 1491836	MENTANA	RM	LAZIO	2016	10/10/2016
44	ASSOCIAZIONE ROMANA COOPERATIVE DI ABITAZIONE A.R.C.A. 35 [LAZIO] (RM)	04022741005	RM - 729077	ROMA	RM	LAZIO	2016	31/01/1991
45	COTRANS SOCIETA' COOPERATIVA	14095121001	RM - 1496864	ROMA	RM	LAZIO	NO	02/12/2016
46	BIMBI ALLEGRI COOPERATIVA SOCIALE	13883161005	RM - 1480143	ROMA	RM	LAZIO	NO	19/05/2016
47	PLUSCOOP SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIDAZIONE	14108271009	RM - 1497449	ROMA	RM	LAZIO	NO	19/12/2016
48	ALTERNATIVA EDILE SOCIETA' COOPERATIVA ARL	14064811004	RM - 1493595	ZAGAROLO	RM	LAZIO	NO	27/10/2016

ELENCO 8/SC/2020 2545 DI 133 COOPERATIVE DA SCIOGLIERE PER ATTO D'AUTORITA' IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 205/2017 e art. 2545 septiesdecies c.c.

	Denominazione sociale	*Codice fiscale*	*REA*	*SEDE*	*Prov.*	*Regione*	*BIL*	*Costituzione*
49	ALL WORK SOCIETA' COOPERATIVA	09729050964	RM - 1552615	ROMA	RM	LAZIO	NO	23/12/2016
50	GLOBAL TECH SOCIETA' COOPERATIVA	01158760577	RI - 72483	RIETI	RI	LAZIO	NO	13/01/2017
51	CORVIALE 2000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	05581511002	RM - 909040	ROMA	RM	LAZIO	2015	14/07/1998
52	LA COMPAGNIA DEL NOME SOCIETA' COOPERATIVA	14248141005	RM - 1507051	ROMA	RM	LAZIO	NO	06/03/2017
53	TUSCOLO RISTORAZIONE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	14162321005	RM - 1500805	ROMA	RM	LAZIO	NO	24/01/2017
54	COOPERATIVA DI SERVIZI SAMAK	08278871002	RM - 1085627	TIVOLI	RM	LAZIO	2015	27/12/2004
55	ALFA SOCIETA' COOPERATIVA	14220301007	RM - 1505005	ROMA	RM	LAZIO	NO	09/02/2017
56	ASTRAL 2016 SOCIETA' COOPERATIVA	14185181006	RM - 1503903	ROMA	RM	LAZIO	NO	03/02/2017
57	VIRGILIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	13753271009	RM - 1470908	CIVITAVECCHIA	RM	LAZIO	NO	19/02/2016
58	CONSORZIO PANJOB SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	14170181003	RM - 1502703	ROMA	RM	LAZIO	NO	25/01/2017
59	WAITER SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	14248601008	RM - 1508358	ROMA	RM	LAZIO	NO	17/03/2017
60	ALDO GILARDI INVESTIGAZIONI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	14145791001	RM - 1500168	ROMA	RM	LAZIO	NO	13/01/2017
61	DUEPUNTOZERO SOCIETA' COOPERATIVA	14186681004	RM-1502554	ROMA	RM	LAZIO	NO	02/02/2017
62	S.A.F.F. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA [LAZIO] (RM)	13606371006	RM - 1460076	ROMA	RM	LAZIO	2015	09/11/2015
63	OMEGA SOCIETA' COOPERATIVA	14343701000	RM - 1514087	ROMA	RM	LAZIO	NO	29/05/2017
64	VISUAL SOC. COOP. A R.L.	12991921003	RM - 1415917	ANZIO	RM	LAZIO	2015	05/08/2014

ELENCO 8/SC/2020 2545 DI 133 COOPERATIVE DA SCIOGLIERE PER ATTO D'AUTORITA' IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 205/2017 e art. 2545 septiesdecies c.c.

	Denominazione sociale	*Codice fiscale*	*REA*	*SEDE*	*Prov.*	*Regione*	*BIL*	*Costituzione*
65	MERCURIO 91 SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	04206501001	FR - 190650	FROSINONE	FR	LAZIO	2014	05/12/1991
66	ZETA 2016 SOCIETA' COOPERATIVA	13653381007	RM - 1463701	ROMA	RM	LAZIO	2015	22/12/2015
67	FORESTAL GARDEN SOCIETA' COOPERATIVA	14301921004	RM - 1510964	ROMA	RM	LAZIO	NO	18/04/2017
68	FRUSINO SANITA' SOCIALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA [LAZIO] (FR)	02941470607	FR - 188767	FROSINONE	FR	LAZIO	NO	15/09/2016
69	DMG SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	01148480575	RI - 71742	RIETI	RI	LAZIO	NO	28/04/2016
70	ASSOCIAZIONE ROMANA COOPERATIVE DI ABITAZIONE A.R.C.A. 29	04022531000	RM - 726272	ROMA	RM	LAZIO	2015	31/01/1991
71	EP GROUP SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	13121941002	RM - 1425674	ROMA	RM	LAZIO	NO	02/12/2014
72	LOGAC SERVIZI SOC. COOPERATIVA A R.L.	14293911005	RM - 1510475	ROMA	RM	LAZIO	NO	12/04/2017
73	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL CIGNO NERO A.R.L.	02141090569	VT - 155981	VITERBO	VT	LAZIO	2015	20/02/2014
74	ALL IN SOCIETA' COOPERATIVA	14101961002	RM - 1496827	ROMA	RM	LAZIO	NO	07/12/2016
75	MURATORI ROMANI SOCIETA'COOPERATIVA ARL	14045961001	RM - 1492102	ROMA	RM	LAZIO	NO	13/10/2016
76	TECNOLOGIA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	13399261000	RM - 1444256	ROCCA PRIORA	RM	LAZIO	NO	04/05/2015
77	TO-HAMMER SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA IN LIQUIDAZIONE	14378681002	RM - 1516534	FIUMICINO	RM	LAZIO	NO	22/06/2017
78	IMMOBILIARE CENTRO ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA	14315441007	RM - 1512363	ROMA	RM	LAZIO	NO	04/05/2017
79	SOCIETA' COOPERATIVA 2 ELLE-D SERVICE - IN LIQUIDAZIONE	12020081001	RM - 1344322	ROMA	RM	LAZIO	2014	23/07/2012
80	PLANET CAFE' SOCIETA' COOPERATIVA	00994070571	RM - 1482955	ROMA	RM	LAZIO	NO	21/04/2006

ELENCO 8/SC/2020 2545 DI 133 COOPERATIVE DA SCIOGLIERE PER ATTO D'AUTORITA' IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 205/2017 e art. 2545 septiesdecies c.c.

	Denominazione sociale	*Codice fiscale*	*REA*	*SEDE*	*Prov.*	*Regione*	*BIL*	*Costituzione*
81	CO.BAR. 2016 SOCIETA' COOPERATIVA	14101261007	RM - 1496747	LADISPOLI	RM	LAZIO	NO	29/11/2016
82	ORCHIDEA 2007 - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	09743171002	RM - 1186878	POMEZIA	RM	LAZIO	2014	05/12/2007
83	MONDO SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	14363021008	RM - 1515359	GROTTAFERRATA	RM	LAZIO	NO	12/06/2017
84	LABOR COOP - SOCIETA' COOPERATIVA	13095141001	RM - 1423651	NEROLA	RM	LAZIO	2015	12/11/2014
85	BLL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. A RESPONSABILITA' LIMITATA	14302211009	RM - 1510977	ROMA	RM	LAZIO	NO	20/04/2017
86	ST SERVICE 2017 SOC. COOPERATIVA A R.L.	14293961000	RM - 1510468	ROMA	RM	LAZIO	NO	12/04/2017
87	PLURICOOP SOCIETA' COOPERATIVA	14265881004	RM - 1508303	ANZIO	RM	LAZIO	NO	24/03/2017
88	DIAMANTE - SOCIETA' COOPERATIVA	01163560574	RI - 72884	RIETI	RI	LAZIO	NO	18/04/2017
89	PROGETTO E LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	09520060964	RM - 1551003	ROMA	RM	LAZIO	NO	12/05/2016
90	PROCOOP SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	14387191001	RM - 1517174	ROMA	RM	LAZIO	NO	03/07/2017
91	DIMENSIONE GIARDINO SOCIETA' COOPERATIVA	11576421009	RM - 1313575	ROMA	RM	LAZIO	2016	19/09/2011
92	SIRIA 2000 - SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	05637251009	RM - 911976	ROMA	RM	LAZIO	2014	19/10/1998
93	A & M SOCIETA' COOPERATIVA	12011321002	RM - 1343654	MONTEROTONDO	RM	LAZIO	2014	17/07/2012
94	SEA&FOOD SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	14248581002	RM - 1508343	MONTEROTONDO	RM	LAZIO	NO	17/03/2017
95	AEROCOOP SECONDA - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	05023431009	RM - 837477	ROMA	RM	LAZIO	2015	29/12/1995
96	EURO LIFT 2015 SOCIETA' COOPERATIVA	13640591007	RM - 1462763	ALBANO LAZIALE	RM	LAZIO	NO	10/12/2015

ELENCO 8/SC/2020 2545 DI 133 COOPERATIVE DA SCIOGLIERE PER ATTO D'AUTORITA' IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 205/2017 e art. 2545 septiesdecies c.c.

	Denominazione sociale	*Codice fiscale*	*REA*	*SEDE*	*Prov.*	*Regione*	*BIL*	*Costituzione*
97	MULTISERVIZI CENTRO ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA	14315271008	RM - 1512362	ROMA	RM	LAZIO	NO	04/05/2017
98	FIAMMA SOCIETA' COOPERATIVA	13586161005	RM - 1458805	ROMA	RM	LAZIO	NO	20/10/2015
99	BEST WORK SOCIETA' COOPERATIVA	14343711009	RM - 1514088	POMEZIA	RM	LAZIO	NO	29/05/2017
100	EDIL SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	01131420570	RI - 70488	COTTANELLO	RI	LAZIO	NO	24/02/2015
101	POLAR SOCIETA' COOPERATIVA	02911200596	LT - 209113	CISTERNA DI LATINA	LT	LAZIO	NO	21/12/2016
102	LE TORCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02935840591	LT - 211025	SONNINO	LT	LAZIO	NO	08/05/2017
103	INGROSSO CENTRO ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA	01160740575	RI - 72657	RIETI	RI	LAZIO	NO	22/02/2017
104	AGRI 2015 SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	13344941003	RM - 1440243	POMEZIA	RM	LAZIO	NO	01/04/2015
105	RISTORARTE SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	14393331005	RM - 1517629	ROMA	RM	LAZIO	NO	20/06/2017
106	NOI PER VOI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	14001001008	RM - 1488739	ROMA	RM	LAZIO	NO	15/09/2016
107	SINFONIA SOCIETA' COOPERATIVA	13861071002	RM - 1478377	ROMA	RM	LAZIO	2016	03/05/2016
108	LA ROSA BLU SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	14255231004	RM - 1507575	ROMA	RM	LAZIO	NO	15/03/2017
109	SOUNDCHECK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	14258681007	RM - 1507938	LANUVIO	RM	LAZIO	NO	17/03/2017
110	AGRICOLA PONTINA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	14315361007	RM - 1512365	ROMA	RM	LAZIO	NO	04/05/2017
111	ASSOCIAZIONE ROMANA COOPERATIVE DI ABITAZIONE A.R.C.A. 41	04221201009	RM-746169	ROMA	RM	LAZIO	2015	13/01/1992
112	SAN PIETRO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	13561631006	RM - 1456770	ROMA	RM	LAZIO	NO	13/10/2015

ELENCO 8/SC/2020 2545 DI 133 COOPERATIVE DA SCIOGLIERE PER ATTO D'AUTORITA' IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 205/2017 e art. 2545 septiesdecies c.c.

	Denominazione sociale	*Codice fiscale*	*REA*	*SEDE*	*Prov.*	*Regione*	*BIL*	*Costituzione*
113	ERREGI PERSONAL SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IN LIQUIDAZ IONE	11677671007	RM - 1321248	ROMA	RM	LAZIO	2015	15/12/2011
114	FOR LIFE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	14312161004	RM - 1512046	ROMA	RM	LAZIO	NO	03/05/2017
115	R&R COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA ARL	14282261008	RM - 1509513	ROMA	RM	LAZIO	NO	30/03/2017
116	ANTARES SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	09520050965	RM - 1551002	ROMA	RM	LAZIO	NO	12/05/2016
117	COOPERATIVA AUTONOMA ROMANA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	14306731002	RM - 1511307	ROMA	RM	LAZIO	NO	27/04/2017
118	MFC GLOBAL SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	14361801005	RM - 1515281	ROMA	RM	LAZIO	NO	06/06/2017
119	MALAKOOP SOCIETA' COOPERATIVA	03698770363	MO - 410088	FINALE EMILIA	MO	EMILIA ROMAGNA	NO	07/06/2016
120	MONACO SOCIETA' COOPERATIVA	03740890367	MO - 413743	VIGNOLA	MO	EMILIA ROMAGNA	NO	13/03/2017
121	ALMA SOCIETA' COOPERATIVA	02601630359	RE - 296784	GATTATICO	RE	EMILIA ROMAGNA	2016	28/11/2013
122	AYA SOCIETA' COOPERATIVA	03704780364	MO - 410668	MODENA	MO	EMILIA ROMAGNA	NO	19/07/2016
123	GOLD SOCIETA' COOPERATIVA	03548730369	MO - 397718	VIGNOLA	MO	EMILIA ROMAGNA	2015	18/12/2013
124	GHABI MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	03603920368	MO - 402233	SAVIGNANO SUL PANARO	MO	EMILIA ROMAGNA	2014	04/12/2014
125	ALBASERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	01728650332	PC - 186760	PIACENZA	PC	EMILIA ROMAGNA	NO	01/12/2016
126	FOR JOB SOCIETA' COOPERATIVA	02821470347	PR - 269668	COLORNO	PR	EMILIA ROMAGNA	NO	19/01/2017
127	COOPERATIVA CROCE ITALIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	04162840401	RN - 328332	RIMINI	RN	EMILIA ROMAGNA	2014	25/09/2014
128	TRANS COOP 2016 SOCIETA' COOPERATIVA	03667150365	MO - 407502	MODENA	MO	EMILIA ROMAGNA	NO	21/12/2015
129	G.F. SERVICES S.COOPERATIVA	02645930351	RE - 300800	RUBIERA	RE	EMILIA ROMAGNA	NO	11/11/2014

	ELENCO 8/SC/2020 2545 DI 133 COOPERATIVE DA SCIOGLIERE PER ATTO D'AUTORITA' IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 205/2017 e art. 2545 septiesdecies c.c.							
	Denominazione sociale	*Codice fiscale*	*REA*	*SEDE*	*Prov.*	*Regione*	*BIL*	*Costituzione*
130	TONIA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	02807650342	PR - 268511	LANGHIRANO	PR	EMILIA ROMAGNA	NO	04/08/2016
131	F.C.S. SOCIETA' COOPERATIVA	03633620368	MO - 404583	SPILAMBERTO	MO	EMILIA ROMAGNA	2015	27/04/2015
132	"GOLDEN SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA" IN LIQUIDAZIONE	02743400349	PR - 263512	PARMA	PR	EMILIA ROMAGNA	NO	15/12/2014
133	SPARTA SOCIETA' COOPERATIVA	03738950363	MO - 413710	MIRANDOLA	MO	EMILIA ROMAGNA	NO	10/02/2017

20A03713
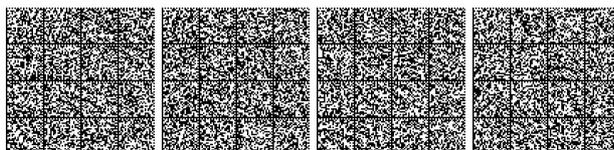
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ramandiur»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 84 del 3 luglio 2020

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: RAMANDIUR, nella forma e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Errekappa Euroterapici S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Ciro Menotti n. 1/A - 20129 Milano (MI) Italia.

Confezioni:

«5 mg/5 mg/12,5 mg capsula rigida» 28 capsule in blister PA-AL-PVC/AL - A.I.C. n. 046736029 (in base 10) 1DL8NX (in base 32);

«5 mg/5 mg/25 mg capsula rigida» 28 capsule in blister PA-AL-PVC/AL - A.I.C. n. 046736031 (in base 10) 1DL8NZ (in base 32);

«10 mg/5 mg/25 mg capsula rigida» 28 capsule in blister PA-AL-PVC/AL - A.I.C. n. 046736056 (in base 10) 1DL8PS (in base 32);

«10 mg/10 mg/25 mg capsula rigida» 28 capsule in blister PA-AL-PVC/AL - A.I.C. n. 046736068 (in base 10) 1DL8Q4 (in base 32).

Forma farmaceutica: capsula rigida.

Validità prodotto integro:

5 mg/5 mg/25 mg, capsule rigide: trenta mesi;

5 mg/5 mg/12,5 mg capsule rigide: trentasei mesi;

10 mg/5 mg/25 mg capsule rigide: trentasei mesi;

10 mg/10 mg/25 mg, capsule rigide: trentasei mesi.

Condizioni particolari per la conservazione: conservare a temperatura inferiore a 30°C.

Composizione:

principio attivo:

«Ramandiur» 5 mg/5 mg/12,5 mg capsule rigide: una capsula contiene 5 mg di ramipril, 5 mg di amlodipina (come amlodipina besilato) e 12,5 mg di idroclorotiazide;

«Ramandiur» 5 mg/5 mg/25 mg capsule rigide: una capsula contiene 5 mg di ramipril, 5 mg di amlodipina (come amlodipina besilato) e 25 mg di idroclorotiazide;

«Ramandiur» 10 mg/5 mg/25 mg capsule rigide: una capsula contiene 10 mg di ramipril, 5 mg di amlodipina (come amlodipina besilato) e 25 mg di idroclorotiazide;

«Ramandiur» 10 mg/10 mg/25 mg capsule rigide: una capsula contiene 10 mg di ramipril, 10 mg di amlodipina (come amlodipina besilato) e 25 mg di idroclorotiazide;

eccipienti:

contenuto della capsula: cellulosa microcristallina, calcio idrogeno fosfato anidro, amido di mais pregelatinizzato, sodio amido glicolato (tipo A), sodio stearil fumarato;

involucro della capsula (5 mg/5 mg/12,5 mg): ossido di ferro rosso (E172), ossido di ferro nero (E172), titanio diossido (E171), gelatina;

involucro della capsula (5 mg/5 mg/25 mg): ossido di ferro rosso (E172), ossido di ferro giallo (E172), titanio diossido (E171), gelatina;

involucro della capsula (10 mg/5 mg/25 mg): ossido di ferro rosso (E172), ossido di ferro giallo (E172), titanio diossido (E171), gelatina;

involucro della capsula (10 mg/10 mg/25 mg): ossido di ferro rosso (E172), ossido di ferro giallo (E172), ossido di ferro nero (E172), titanio diossido (E171), gelatina.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti: Adamed Pharma S.A., ul. Marszałka Józefa Płłsudskiego 5, 95-200 Pabianice, Poland.

Indicazioni terapeutiche: «Ramandiur» è indicato per il trattamento dell'ipertensione come terapia di sostituzione in pazienti adeguatamente controllati con ramipril, amlodipina e idroclorotiazide somministrati simultaneamente, agli stessi livelli di dose dell'associazione, ma in compresse separate (vedere paragrafi 4.3, 4.4, 4.5 e 5.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP)).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)».

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A03662

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Carbocisteina Eg»

Estratto determina AAM/PPA n. 366/2020 del 3 luglio 2020

Si autorizza la seguente variazione, relativamente al medicinale CARBOCISTEINA EG: tipo II, B.I.z) Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzati nel procedimento di fabbricazione di un principio attivo o modifica del fabbricante del principio attivo (compresi eventualmente i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea.

Aggiornamento di ASMF autorizzato di produttore approvato, per il medicinale «Carbocisteina EG».
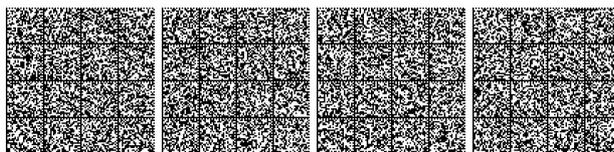
Confezioni:

A.I.C. n. 038081016 - «2,7 g granulato per soluzione orale» 30 bustine;

A.I.C. n. 038081028 - «2,7 g/10ml sciroppo» 6 contenitori monodosose;

A.I.C. n. 038081030 - «90 mg/ml sciroppo» 1 flacone da 200 ml;

A.I.C. n. 038081042 - «2,7 g granulato per soluzione orale» 10 bustine carta/AL/PE.

Titolare A.I.C.: EG S.p.A., codice fiscale 12432150154.

Codice pratica: VN2/2019/281.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A03663

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bisoprololo Teva B.V.»

Estratto determina AAM/PPA n. 367/2020 del 3 luglio 2020

Si autorizza il seguente *grouping* di variazioni, relativamente al medicinale BISOPROLOLO TEVA B.V.:

1) Tipo IA_{IN}, B.II.b.1 - Aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito; *a)* Sito di confezionamento secondario;

2) Tipo IB, B.II.b.1 - Aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito; *e)* Sito in cui sono effettuate tutte le operazioni, ad eccezione del rilascio dei lotti, del controllo dei lotti e degli imballaggi primario e secondario, per i medicinali non sterili;

3) Tipo IB, B.II.b.3 - Modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito, compreso un prodotto intermedio utilizzato per la fabbricazione del prodotto finito; *a)* Modifica minore nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito;

4) Tipo IB, B.II.b.4 - Modifica della dimensione del lotto (comprese le categorie di dimensione del lotto) del prodotto finito; *a)* Sino a dieci volte superiore alla dimensione attuale approvata del lotto;

5) Tipo IB, B.II.b.4 - Modifica della dimensione del lotto (comprese le categorie di dimensione del lotto) del prodotto finito; *a)* Sino a dieci volte superiore alla dimensione attuale approvata del lotto;

6) Tipo IA, B.II.b.5 - Modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito; *a)* Restringimento dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito;

7) Tipo IB, B.II.b.5 - Modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito; *z)* Altra variazione;

8) Tipo IB, B.II.b.5 - Modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito; *z)* Altra variazione;

9) Tipo IB, B.II.b.5 - Modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito; *z)* Altra variazione;

10) Tipo IB, B.II.b.5 - Modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito; *z)* Altra variazione;

11) Tipo IB, B.II.b.5 - Modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito; *z)* Altra variazione;

12) Tipo IB, B.II.b.5 - Modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito; *z)* Altra variazione;

13) Tipo IA, B.II.c.1 - Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti di un eccipiente; *c)* Soppressione di un parametro di specifica non significativo;

14) Tipo IA, B.II.c.1 - Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti di un eccipiente; *c)* Soppressione di un parametro di specifica non significativo;

15) Tipo IB, B.II.c.1 - Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti di un eccipiente; *c)* Soppressione di un parametro di specifica non significativo;

16) Tipo IB, B.II.c.1 - Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti di un eccipiente; *c)* Soppressione di un parametro di specifica non significativo;

17) Tipo IB, B.II.c.1 - Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti di un eccipiente; *z)* Altra variazione.

18) Tipo II, B.II.d.1 - Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito; *e)* Modifica che non rientra nei limiti di specifica approvati;

19) Tipo IA, B.II.d.1 - Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito; *d)* Soppressione di un parametro di specifica non significativo;

20) Tipo IB, B.II.d.1 - Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito; *d)* Soppressione di un parametro di specifica non significativo;

21) Tipo IB, B.II.d.1 - Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito; *d)* Soppressione di un parametro di specifica non significativo;

22) Tipo II, B.II.d.1 - Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito; *e)* Modifica che non rientra nei limiti di specifica approvati;

23) Tipo IB, B.II.d.1 - Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito; *g)* Aggiunta o sostituzione di un parametro di specifica con il corrispondente metodo di prova, per questioni di sicurezza o di qualità;

24) Tipo IB, B.II.d.1 - Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito; *z)* Altra variazione;

25) Tipo II, B.II.d.1 - Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito; *e)* Modifica che non rientra nei limiti di specifica approvati;

26) Tipo IB, B.II.d.1 - Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito; *z)* Altra variazione;

27) Tipo IA, B.II.d.2 - Modifica della procedura di prova del prodotto finito; *a)* Modifiche minori ad una procedura di prova approvata;

28) Tipo IA, B.II.d.2 - Modifica della procedura di prova del prodotto finito; *a)* Modifiche minori ad una procedura di prova approvata;

29) Tipo IB, B.II.d.2 - Modifica della procedura di prova del prodotto finito; *d)* Altre modifiche di una procedura di prova;

30) Tipo IA, B.II.e.1 - Modifica del confezionamento primario del prodotto finito; *a)* Composizione qualitativa e quantitativa; 1. Forme farmaceutiche solide;

31) Tipo IB, B.I.b.2 - Modifica nella procedura di prova di un principio attivo o di materie prime, reattivi o sostanze intermedie utilizzati nel procedimento di fabbricazione del principio attivo; *e)* Altre modifiche in una procedura di prova del principio attivo o di una materia prima o sostanza intermedia.

Si apportano modifiche agli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alle suesposte variazioni, ai paragrafi 6.5 e 8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP).

Le confezioni, già autorizzate, vengono modificate come di seguito descritto:

da: A.I.C. n. 045554019 - «2,5 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

a: A.I.C. n. 045554019 - «2,5 mg compresse» 28 compresse in blister OPA/AL.

Numero procedura: IT/H/536/001/II/004/G.

Codice pratica: VC2/2019/233.

Titolare A.I.C.: Teva B.V.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A03664

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bisoprololo Teva».

Estratto determina AAM/PPA n. 368/2020 del 3 luglio 2020

Si autorizza il seguente grouping di variazioni, relativamente al medicinale BISOPROLOLO TEVA:

1) Tipo IA_{IN}, B.II.b.1 - Aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito: *a)* Sito di confezionamento secondario;

2) Tipo IA, B.II.b.2a) - Aggiunta di un sito in cui si effettuano il controllo dei lotti/le prove;

3) Tipo IB, B.II.b.1 - Aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito: *e)* Sito in cui sono effettuate tutte le operazioni, ad eccezione del rilascio dei lotti, del controllo dei lotti e degli imballaggi primario e secondario, per i medicinali non sterili;

4) Tipo IB, B.II.b.3 - Modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito, compreso un prodotto intermedio utilizzato per la fabbricazione del prodotto finito: *a)* Modifica minore nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito;

5) Tipo IB, B.II.b.5 - Modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito: *z)* Altra variazione;

6) Tipo IB, B.II.b.5 - Modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito: *z)* Altra variazione;

7) Tipo IB, B.II.b.5 - Modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito: *z)* Altra variazione;

8) Tipo IB, B.II.b.5 - Modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito: *z)* Altra variazione;

9) Tipo IB, B.II.b.5 - Modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito: *z)* Altra variazione;

10) Tipo IB, B.II.b.5 - Modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito: *z)* Altra variazione;

11) Tipo IA, B.II.c.1 - Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti di un eccipiente; *c)* Soppressione di un parametro di specifica non significativo;

12) Tipo IA, B.II.c.1 - Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti di un eccipiente: *c)* Soppressione di un parametro di specifica non significativo;

13) Tipo IB, B.II.c.1 - Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti di un eccipiente: *c)* Soppressione di un parametro di specifica non significativo;

14) Tipo IB, B.II.c.1 - Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti di un eccipiente: *c)* Soppressione di un parametro di specifica non significativo;

15) Tipo IB, B.II.c.1 - Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti di un eccipiente: *z)* Altra variazione;

16) Tipo II, B.II.d.1 - Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito: *e)* Modifica che non rientra nei limiti di specifica approvati;

17) Tipo IA, B.II.d.1 - Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito: *d)* Soppressione di un parametro di specifica non significativo;

18) Tipo IA, B.II.d.1 - Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito: *d)* Soppressione di un parametro di specifica non significativo;

19) Tipo IB, B.II.d.1: Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito: *d)* Soppressione di un parametro di specifica non significativo;

20) Tipo IB, B.II.d.1 - Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito: *d)* Soppressione di un parametro di specifica non significativo;

21) Tipo II, B.II.d.1 - Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito: *e)* Modifica che non rientra nei limiti di specifica approvati;

22) Tipo IB, B.II.d.1 - Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito: *g)* Aggiunta o sostituzione di un parametro di specifica con il corrispondente metodo di prova, per questioni di sicurezza o di qualità;

23) Tipo IB, B.II.d.1 - Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito: *z)* Altra variazione;

24) Tipo II, B.II.d.1 - Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito: *e)* Modifica che non rientra nei limiti di specifica approvati;

25) Tipo IB, B.II.d.1 - Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito: *z)* Altra variazione;

26) Tipo IA, B.II.d.2 - Modifica della procedura di prova del prodotto finito: *a)* Modifiche minori ad una procedura di prova approvata;

27) Tipo IA, B.II.d.2 - Modifica della procedura di prova del prodotto finito: *a)* Modifiche minori ad una procedura di prova approvata;

28) Tipo IB, B.II.d.2 - Modifica della procedura di prova del prodotto finito: *d)* Altre modifiche di una procedura di prova;

29) Tipo IA, B.II.e.1 - Modifica del confezionamento primario del prodotto finito: *a)* Composizione qualitativa e quantitativa: 1. Forme farmaceutiche solide;

30) Tipo IB, B.I.b.2 - Modifica nella procedura di prova di un principio attivo o di materie prime, reattivi o sostanze intermedie utilizzati nel procedimento di fabbricazione del principio attivo: *e)* altre modifiche in una procedura di prova del principio attivo o di una materia prima o sostanza intermedia.

Si apportano modifiche agli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alle suesposte variazioni, ai paragrafi 6.5 e 8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP).

Le confezioni, già autorizzate, vengono modificate come di seguito descritto:

da:

A.I.C. n. 040147011 - «1,25 mg compresse» 20 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

A.I.C. n. 040147023 - «1,25 mg compresse» 28 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

A.I.C. n. 040147035 - «1,25 mg compresse» 30 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

A.I.C. n. 040147047 - «1,25 mg compresse» 50 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

A.I.C. n. 040147050 - «1,25 mg compresse» 56 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

A.I.C. n. 040147062 - «1,25 mg compresse» 60 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

A.I.C. n. 040147074 - «1,25 mg compresse» 90 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

A.I.C. n. 040147086 - «1,25 mg compresse» 100 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

A.I.C. n. 040147098 - «2,5 mg compresse» 20 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

A.I.C. n. 040147100 - «2,5 mg compresse» 28 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

A.I.C. n. 040147112 - «2,5 mg compresse» 30 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

A.I.C. n. 040147124 - «2,5 mg compresse» 50 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;
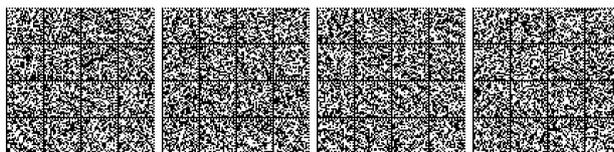
A.I.C. n. 040147136 - «2,5 mg compresse» 56 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

A.I.C. n. 040147148 - «2,5 mg compresse» 60 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

A.I.C. n. 040147151 - «2,5 mg compresse» 90 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

A.I.C. n. 040147163 - «2,5 mg compresse» 100 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

A.I.C. n. 040147175 - «3,75 mg compresse» 20 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

A.I.C. n. 040147187 - «3,75 mg compresse» 28 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

A.I.C. n. 040147199 - «3,75 mg compresse» 30 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

A.I.C. n. 040147201 - «3,75 mg compresse» 50 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

A.I.C. n. 040147213 - «3,75 mg compresse» 56 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

A.I.C. n. 040147225 - «3,75 mg compresse» 60 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

A.I.C. n. 040147237 - «3,75 mg compresse» 90 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

A.I.C. n. 040147249 - «3,75 mg compresse» 100 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

A.I.C. n. 040147415 - «1,25 mg compresse» 21 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

A.I.C. n. 040147427 - «2,5 mg compresse» 21 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

A.I.C. n. 040147439 - «3,75 mg compresse» 21 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

a:

A.I.C. n. 040147011 - «1,25 mg compresse» 20 compresse in blister Opa/Al;

A.I.C. n. 040147023 - «1,25 mg compresse» 28 compresse in blister Opa/Al;

A.I.C. n. 040147035 - «1,25 mg compresse» 30 compresse in blister Opa/Al;

A.I.C. n. 040147047 - «1,25 mg compresse» 50 compresse in blister Opa/Al;

A.I.C. n. 040147050 - «1,25 mg compresse» 56 compresse in blister Opa/Al;

A.I.C. n. 040147062 - «1,25 mg compresse» 60 compresse in blister Opa/Al;

A.I.C. n. 040147074 - «1,25 mg compresse» 90 compresse in blister Opa/Al;

A.I.C. n. 040147086 - «1,25 mg compresse» 100 compresse in blister Opa/Al;

A.I.C. n. 040147098 - «2,5 mg compresse» 20 compresse in blister Opa/Al;

A.I.C. n. 040147100 - «2,5 mg compresse» 28 compresse in blister Opa/Al;

A.I.C. n. 040147112 - «2,5 mg compresse» 30 compresse in blister Opa/Al;

A.I.C. n. 040147124 - «2,5 mg compresse» 50 compresse in blister Opa/Al;

A.I.C. n. 040147136 - «2,5 mg compresse» 56 compresse in blister Opa/Al;

A.I.C. n. 040147148 - «2,5 mg compresse» 60 compresse in blister Opa/Al;

A.I.C. n. 040147151 - «2,5 mg compresse» 90 compresse in blister Opa/Al;

A.I.C. n. 040147163 - «2,5 mg compresse» 100 compresse in blister Opa/Al;

A.I.C. n. 040147175 - «3,75 mg compresse» 20 compresse in blister Opa/Al;

A.I.C. n. 040147187 - «3,75 mg compresse» 28 compresse in blister Opa/Al;

A.I.C. n. 040147199 - «3,75 mg compresse» 30 compresse in blister Opa/Al;

A.I.C. n. 040147201 - «3,75 mg compresse» 50 compresse in blister Opa/Al;

A.I.C. n. 040147213 - «3,75 mg compresse» 56 compresse in blister Opa/Al;

A.I.C. n. 040147225 - «3,75 mg compresse» 60 compresse in blister Opa/Al;

A.I.C. n. 040147237 - «3,75 mg compresse» 90 compresse in blister Opa/Al;

A.I.C. n. 040147249 - «3,75 mg compresse» 100 compresse in blister Opa/Al;

A.I.C. n. 040147415 - «1,25 mg compresse» 21 compresse in blister Opa/Al;

A.I.C. n. 040147427 - «2,5 mg compresse» 21 compresse in blister Opa/Al;

A.I.C. n. 040147439 - «3,75 mg compresse» 21 compresse in blister Opa/Al.

Numero procedura: IT/H/505/001-003/II/022/G.

Codice pratica: VC2/2019/241.

Titolare A.I.C.: Teva Italia S.r.l. (codice fiscale n. 11654150157).

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A03665

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Quetiapina Sandoz Gmbh».

Estratto determina n. 708/2020 del 6 luglio 2020

Medicinale: QUETIAPINA SANDOZ GMBH.

Titolare A.I.C.: Sandoz Gmbh.

Confezioni:

«100 mg compresse rivestite con film» 6 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al

A.I.C. n. 040968404 (in base 10);

«100 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al

A.I.C. n. 040968416 (in base 10);

«100 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al

A.I.C. n. 040968428 (in base 10);

«100 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al

A.I.C. n. 040968430 (in base 10);

«100 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al

A.I.C. n. 040968442 (in base 10);

«100 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al

A.I.C. n. 040968455 (in base 10);

«100 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al

A.I.C. n. 040968467 (in base 10);

«100 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al

A.I.C. n. 040968479 (in base 10);

«100 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al

A.I.C. n. 040968481 (in base 10);

«100 mg compresse rivestite con film» 1 X 100 compresse in blister divisibile per dose unitaria pvc/pe/pvdc/al

A.I.C. n. 040968493 (in base 10);

«200 mg compresse rivestite con film» 6 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al

A.I.C. n. 040968505 (in base 10);

«200 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al

A.I.C. n. 040968517 (in base 10);

«200 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al

A.I.C. n. 040968529 (in base 10);

«200 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al

A.I.C. n. 040968531 (in base 10);

«200 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al

A.I.C. n. 040968543 (in base 10);

«200 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al

A.I.C. n. 040968556 (in base 10);

«200 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al

A.I.C. n. 040968568 (in base 10);

«200 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al

A.I.C. n. 040968570 (in base 10);

«200 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al

A.I.C. n. 040968582 (in base 10);

«200 mg compresse rivestite con film» 1 X 100 compresse in blister divisibile per dose unitaria pvc/pe/pvdc/al

A.I.C. n. 040968594 (in base 10);

«300 mg compresse rivestite con film» 06 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al

A.I.C. n. 040968606 (in base 10);

«300 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al

A.I.C. n. 040968618 (in base 10);

«300 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al

A.I.C. n. 040968620 (in base 10);

«300 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al

A.I.C. n. 040968632 (in base 10);

«300 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al

A.I.C. n. 040968644 (in base 10);

«300 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al

A.I.C. n. 040968657 (in base 10);

«300 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al

A.I.C. n. 040968669 (in base 10);

«300 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al

A.I.C. n. 040968671 (in base 10);

«300 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al

A.I.C. n. 040968683 (in base 10);

«300 mg compresse rivestite con film» 1 X 100 compresse in blister divisibile per dose unitaria pvc/pe/pvdc/al

A.I.C. n. 040968695 (in base 10);

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione:

Principio attivo: quetiapina fumarato.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

«100 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al

A.I.C. n. 040968455 (in base 10);

Classe di rimborsabilità

A

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa)

euro 26,00

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

euro 48,77.

Confezione:

«200 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al

A.I.C. n. 040968556 (in base 10);

Classe di rimborsabilità

A

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa)

euro 32,50

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

euro 60,95.

Confezione:

«300 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al

A.I.C. n. 040968657 (in base 10).

Classe di rimborsabilità

A

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa)

euro 39,00

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

euro 73,14.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Quetiapina Sandoz Gmbh» (quetiapina fumarato) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano terapeutico e a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determina 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Quetiapina Sandoz Gmbh» (quetiapina fumarato) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A03700

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Quetiapina Sandoz».

Estratto determina n. 707/2020 del 6 luglio 2020

Medicinale: QUETIAPINA SANDOZ.

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a.

Confezioni:

«25 mg compresse rivestite con film» 6 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al

A.I.C. n. 040402164 (in base 10);

«25 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al

A.I.C. n. 040402176 (in base 10);

«25 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al

A.I.C. n. 040402188 (in base 10);

«25 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al

A.I.C. n. 040402190 (in base 10);

«25 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al

A.I.C. n. 040402202 (in base 10);

«25 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al

A.I.C. n. 040402214 (in base 10);

«25 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al

A.I.C. n. 040402226 (in base 10);

«25 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al

A.I.C. n. 040402238 (in base 10);

«25 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al

A.I.C. n. 040402240 (in base 10);

«25 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al

A.I.C. n. 040402253 (in base 10);

«25 mg compresse rivestite con film» 1X100 compresse in blister divisibile per dose unitaria pvc/pe/pvdc/al

A.I.C. n. 040402265 (in base 10);

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione:

Principio attivo: quetiapina fumarato.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

«25 mg compresse rivestite con film» 6 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al

A.I.C. n. 040402164 (in base 10);

Classe di rimborsabilità

A

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa)

euro 1,19

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

euro 2,24.

Confezione:

«25 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al

A.I.C. n. 040402202 (in base 10);

Classe di rimborsabilità

A

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa)

euro 6,03

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

euro 11,30.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Quetiapina Sandoz» (quetiapina fumarato) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano terapeutico e a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determina 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Quetiapina Sandoz» (quetiapina fumarato) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche

in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A03701

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Esomeprazolo Mylan Generics»

Estratto determina n. 704/2020 del 6 luglio 2020

Medicinale: ESOMEPRAZOLO MYLAN GENERICS.

Titolare A.I.C.: Mylan S.p.a.

Confezioni e numeri A.I.C.:

«20 mg compresse gastroresistenti» - 7 compresse in blister Opa/Al/PE-HDPE/Al - A.I.C. n. 046185017 (in base 10);

«20 mg compresse gastroresistenti» - 7 compresse in blister Opa-Al-PVC/Al - A.I.C. n. 046185029 (in base 10);

«20 mg compresse gastroresistenti» - 14 compresse in blister Opa/Al/PE-HDPE/Al - A.I.C. n. 046185031 (in base 10);

«20 mg compresse gastroresistenti» - 14 compresse in blister Opa-Al-PVC/Al - A.I.C. n. 046185043 (in base 10);

«20 mg compresse gastroresistenti» - 28 compresse in blister Opa/Al/PE-HDPE/Al - A.I.C. n. 046185056 (in base 10);

«20 mg compresse gastroresistenti» - 28 compresse in blister Opa-Al-PVC/Al - A.I.C. n. 046185068 (in base 10);

«20 mg compresse gastroresistenti» - 56 compresse in blister Opa/Al/PE-HDPE/Al - A.I.C. n. 046185070 (in base 10);

«20 mg compresse gastroresistenti» - 56 compresse in blister Opa-Al-PVC/Al - A.I.C. n. 046185082 (in base 10);

«40 mg compresse gastroresistenti» - 7 compresse in blister Opa/Al/PE-HDPE/Al - A.I.C. n. 046185094 (in base 10);

«40 mg compresse gastroresistenti» - 7 compresse in blister Opa-Al-PVC/Al - A.I.C. n. 046185106 (in base 10);

«40 mg compresse gastroresistenti» - 14 compresse in blister Opa/Al/PE-HDPE/Al - A.I.C. n. 046185118 (in base 10);

«40 mg compresse gastroresistenti» - 14 compresse in blister Opa-Al-PVC/Al - A.I.C. n. 046185120 (in base 10);

«40 mg compresse gastroresistenti» - 28 compresse in blister Opa/Al/PE-HDPE/Al - A.I.C. n. 046185132 (in base 10);

«40 mg compresse gastroresistenti» - 28 compresse in blister Opa-Al-PVC/Al - A.I.C. n. 046185144 (in base 10);

«40 mg compresse gastroresistenti» - 56 compresse in blister Opa/Al/PE-HDPE/Al - A.I.C. n. 046185157 (in base 10);

«40 mg compresse gastroresistenti» - 56 compresse in blister Opa-Al-PVC/Al - A.I.C. n. 046185169 (in base 10).

Forma farmaceutica: compresse gastroresistenti.

Validità prodotto integro: tre anni.

Composizione:

principio attivo:

esomeprazolo;

eccipienti:

nucleo delle compresse:

idrossipropilcellulosa (E463);

crospovidone (tipo *A)*;

rivestimento:

povidone K30;

macrogol-400;

macrogol-4000;

macrogol 6000;

ipromellosa ftalato (HP-55S);

ipromellosa ftalato (HP-50);

dietile ftalato;

idrossipropilcellulosa (E463);

cellulosa microcristallina (PH 101);

cellulosa microcristallina (PH 112);

crospovidone (tipo *B)*;

sodio stearil fumarato;

opadry marrone 03B86651;

(HMPC 2910/ipromellosa 6cP;

titanio diossido (E171);

macrogol/PEG 400;

ferro ossido rosso (E 172);

zucchero sfere (saccarosio e amido di mais);

talco (E553b).

Officine di produzione:

produttore principio attivo:

Sun Pharmaceutical Industries Limited - Vill. Toansa, P.O. Rail Majra, Distt. Nawanshahar - 144533, Punjab, India;

Sun Pharmaceutical Industries Limited - Industrial Area - 3, Dewas - 455001, Madhya, Pradesh, India;

confezionamento primario:

Sun Pharmaceutical Industries Limited, Paonta Sahib, District: Sirmour, Himachal Pradesh 173025, India;

Terapia SA - Fabricii Street 124, 400632 Cluj-Napoca, Romania;

confezionamento secondario:

Sun Pharmaceutical Industries Limited, Paonta Sahib, District: Sirmour, Himachal Pradesh 173025, India;

Terapia SA - Fabricii Street 124, 400632 Cluj-Napoca, Romania;

Prestige Promotion Verkaufsförderung & Werbeservice GmbH - Lindigstraße 6, 63801 Kleinostheim, Bayern Germania;

Silvano Chiapparoli Logistica S.p.a. - via delle Industrie s.n.c. - 26814 - Livraga (LO), Italia;

DHL Supply Chain (Italy) S.p.a. - viale delle Industrie n. 2 - 20090 Settala (MI), Italia;

Centre Specialites Pharmaceutiques - 76-78 avenue du Midi - 63800 Cournon D'auvergne, Francia;

rilascio lotti:

Terapia SA - Fabricii Street 124, 400632 Cluj-Napoca, Romania;

Sun Pharmaceutical Industries Europe - B.V., Polarisavenue 87, 2132JH Hoofddorp, Paesi Bassi;

controllo lotti:

Terapia SA - Fabricii Street 124, 400632 Cluj-Napoca, Romania;

produttore prodotto finito:

Sun Pharmaceutical Industries Limited, Paonta Sahib, District: Sirmour, Himachal Pradesh 173025, India.

Indicazioni terapeutiche:

«Esomeprazolo Mylan generics» compresse gastroresistenti è indicato negli adulti per:

malattia da reflusso gastroesofageo (MRGE):

trattamento dell'esofagite da reflusso erosiva;
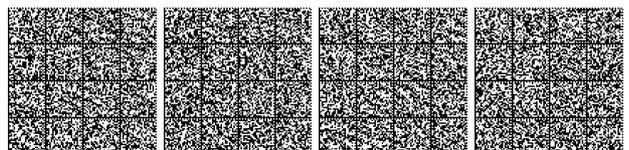
gestione a lungo termine dei pazienti con esofagite in remissione per prevenire le recidive;

trattamento sintomatico della malattia da reflusso gastroesofageo (MRGE);

in associazione a regimi terapeutici antibatterici appropriati per l'eradicazione dell'*Helicobacter pylori* e:

la guarigione di ulcere duodenali associate a *Helicobacter pylori* e

la prevenzione delle recidive di ulcere peptiche in pazienti con ulcere associate a *Helicobacter pylori*;

pazienti che richiedono una terapia cronica a base di Fans;

guarigione delle ulcere gastriche associate alla terapia con Fans;

prevenzione delle ulcere gastriche e duodenali associate alla terapia con Fans, nei pazienti a rischio;

trattamento prolungato delle recidive emorragiche delle ulcere peptiche, dopo prevenzione indotta dalla somministrazione endovenosa;

trattamento della sindrome di Zollinger Ellison.

«Esomeprazolo Mylan generics» compresse gastroresistenti è indicato negli adolescenti dai dodici anni di età:

malattia da reflusso gastroesofageo (MRGE):

trattamento di esofagite da reflusso erosiva;

gestione a lungo termine dei pazienti con esofagite guarita, per prevenire le ricadute;

trattamento sintomatico della malattia da reflusso gastroesofageo (MRGE);

in combinazione con antibiotici nel trattamento dell'ulcera duodenale causata da *Helicobacter pylori*.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni e numeri A.I.C.:

«20 mg compresse gastroresistenti» - 14 compresse in blister Opa-Al-PVC/Al - A.I.C. n. 046185043 (in base 10) - classe di rimborsabilità: A - prezzo *ex factory* (IVA esclusa) euro 3,86 - prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 7,24 - nota AIFA 1 e 48;

«20 mg compresse gastroresistenti» - 28 compresse in blister Opa-Al-PVC/Al - A.I.C. n. 046185068 (in base 10) - classe di rimborsabilità: A - prezzo *ex factory* (IVA esclusa) euro 5,52 - prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 10,36 - nota AIFA 1 e 48;

«40 mg compresse gastroresistenti» - 14 compresse in blister Opa-Al-PVC/Al - A.I.C. n. 046185120 (in base 10) - classe di rimborsabilità: A - prezzo *ex factory* (IVA esclusa) euro 5,01 - prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 9,40 - nota AIFA 1 e 48;

«40 mg compresse gastroresistenti» - 28 compresse in blister Opa-Al-PVC/Al - A.I.C. n. 046185144 (in base 10) - classe di rimborsabilità: A - prezzo *ex factory* (IVA esclusa) euro 7,17 - prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 13,44 - nota AIFA 1 e 48.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis*, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Esomeprazolo Mylan generics» (esomeprazolo) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Esomeprazolo Mylan generics» (esomeprazolo) è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva n. 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A03702

Rettifica della determina AAM/AIC n. 43 del 30 marzo 2020 concernente il medicinale per uso umano «Noradrenalina Tartrato Aguettant».

Estratto determina A.I.C. n. 87 del 7 luglio 2020

È rettificata, nei termini che seguono, la determina A.I.C. n. 43 del 30 marzo 2020, il cui estratto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 92 del 7 aprile 2020, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale NORADRENALINA TARTRATO AGUETTANT relativamente alla:

Confezione: «0,16 mg/ml soluzione per infusione» 10 flaconcini in vetro da 50 ml

A.I.C. n. 043465057 (in base 10);

laddove è riportato: 19GGB1 (in base 32)

leggasi: 19GGC1 (in base 32)

Titolare A.I.C.: Laboratoire Aguettant, con sede legale e domicilio fiscale in 69007 Lione, 1 rue Alexander Fleming, Francia (FR)

Disposizioni finali

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre la relativa determina sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

20A03703
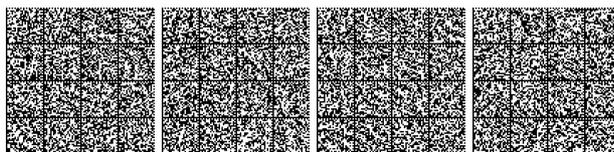
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Urochinasi EG»

Estratto determina AAM/PPA n. 372 del 6 luglio 2020

È autorizzato il seguente *grouping* di variazioni, relativamente al medicinale UROCHINASI EG (AIC n. 026195) per le forme e le confezioni di seguito indicate:

026195091 - «25.000 u.i./2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 2 ml;

026195127 - «500.000 u.i./5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 5 ml;

026195139 - «1.000.000 u.i./5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 5 ml.

Tipo II, B.II.b.3.c: aggiunta di un secondo step di filtrazione della soluzione di prodotto finito, prima della fase di riempimento dei flaconi e del successivo processo di liofilizzazione.

Tipo IA, B.II.b.5.c: eliminazione del *test* delle endotossine batteriche effettuato sull'acqua di preparazione.

Codice pratica: VN2/2020/74.

Titolare A.I.C.: EG S.p.a. (codice fiscale 12432150154).

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A03704

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso a valere sui buoni fruttiferi postali

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - n. 241 del 13 ottobre 2004, successivamente modificato e integrato, si rende noto che, a partire dal 17 luglio 2020, la Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP S.p.a.), ha in emissione:

una nuova serie di buoni fruttiferi postali ordinari, contraddistinta con la sigla «TF120A200717»;

una nuova serie di buoni fruttiferi postali 3x2, contraddistinta con la sigla «TF106A200717»;

una nuova serie di buoni fruttiferi postali 3x4, contraddistinta con la sigla «TF212A200717»;

una nuova serie di buoni fruttiferi postali 4x4, contraddistinta con la sigla «TF116A200717»;

una nuova serie di buoni fruttiferi postali denominati «Buono Rinnova», contraddistinta con la sigla «TF206A200717».

A decorrere dalla medesima data, non sono più sottoscrivibili i buoni fruttiferi postali delle serie contraddistinte con le sigle «TF120A200508», «TF106A200508», «TF212A200508», «TF116A200508», «TF206A200603».

Nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.a., sul sito www.poste.it nonché sul sito internet della CDP S.p.a. www.cdp.it sono a disposizione i fogli informativi contenenti informazioni analitiche sull'emittente, sul collocatore, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali, nonché sui rischi tipici dell'operazione.

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sui siti internet www.poste.it e www.cdp.it

20A03866

MARIO DI IORIO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2020-GU1-179) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
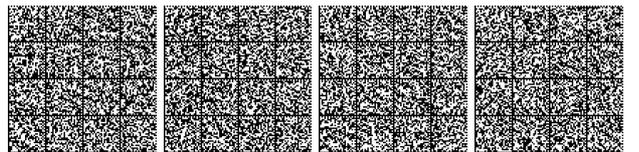
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.